

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

70^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

Presidenza del vice presidente GRANELLI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* COSTA, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	Pag. 12 e passim
DISEGNI DI LEGGE		SMURAGLIA (PDS)	24, 27
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		RUSSO Michelangelo (PDS)	26
«Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno» (669):		COVIELLO (DC)	26
PRESIDENTE	3	* CASTIGLIONE (PSI)	28
ROVEDA (Lega Nord)	4, 23	SPERONI (Lega Nord)	28
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	4	* VISCO (PDS)	35
* BARBIERI (PDS)	4	* TABLADINI (Lega Nord)	40
PROCACCI (Verdi-La Rete)	5 e passim	* POZZO (MSI-DN)	42
* SAPORITO (DC), relatore	5 e passim	PEZZONI (PDS)	43
MARCHETTI (Rifond. Com.)	8 e passim	Votazione nominale con scrutinio simultaneo	29
PELLEGRINO (PDS)	8, 11	Discussione:	
* ACQUARONE (DC)	10, 46	«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi	

urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche» (668);

«Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona» (640), d'iniziativa del senatore Cappelli:

PRESIDENTE Pag. 49 e *passim*

* GIOLLO (*Rifond. Com.*) 49 e *passim*

PROCACCI (*Verdi-La Rete*) 51

BOFFARDI (*Rifond. Com.*) 53

* SPECCHIA (*MSI-DN*) 56

* PARISI Vittorio (*Rifond. Com.*) 59

LUONGO (*PDS*) 61

FOSCHI (*DC*), *relatore* 63 e *passim*

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* 64 e *passim*

FORCIERI (*PDS*) 75

ANDREINI (*PDS*) 76 e *passim*

* CUTRERA (*PSI*) 76 e *passim*

* TABLADINI (*Lega Nord*) 77, 84

GUGLIERI (*Lega Nord*) 77

DANIELE GALDI (*PDS*) 78

* ACQUARONE (*DC*) 82

* RASTRELLI (*MSI-DN*) 85, 86

GOLFARI (*DC*) 87

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1992 88

ALLEGATO

ASSEMBLEA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA

Variazione nella composizione della delegazione parlamentare italiana Pag. 90

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 90

Assegnazione 90

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti 90

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 91

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme 91

Annunzio 91

Da svolgere in Commissione 109

Ritiro di firme 109

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

TOSSI BRUTTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Ballesi, Benetton, Bettoni, Bo, Bobbio, Brina, Carpenedo, De Martino, De Matteo, Ferrari Karl, Leone, Marinucci Mariani, Montini, Napoli, Orsini, Pavan, Pierrri, Rapisarda, Riz, Ruffino, Russo Giuseppe, Santalco, Senesi, Taviani, Triglia, Valiani, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, Dujany, Loreto, Migone e Zamberletti, a Bruges, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno» (669)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 669.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, e che l'articolo 8 è stato accantonato. Riprendiamo dunque l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, vorrei annunciare che il mio Gruppo chiederà per alcuni emendamenti la votazione mediante procedimento elettronico; per questo, se lei lo ritenesse opportuno, potrebbe far decorrere da questo momento il previsto termine di preavviso.

PRESIDENTE. Avverto che da questo momento decorre il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento per votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, poichè il nostro Gruppo intende chiedere la verifica del numero legale vorrei anticipare, perchè la Presidenza ne possa tener conto, che, ove il numero legale tornasse a mancare, noi proporremo che successivamente si disponga un'inversione dell'ordine del giorno. Si potrebbe in tal modo trovare una via di uscita per questo problema e intanto procedere nell'esame di provvedimenti urgenti, come il decreto sui danni dell'alluvione, quello sulla sicurezza del lavoro e il provvedimento sulla giustizia.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei ha troppa esperienza parlamentare per non sapere che esamineremo questo problema al momento opportuno; comunque la Presidenza terra in considerazione la sua richiesta.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Con riferimento alle intenzioni preannunciate ora dal senatore Libertini, credo sia giusto introdurre anche su questo tema in Aula un momento di chiarezza. Noi riteniamo che l'approvazione della legge comunitaria sia importante ed urgente; ci siamo resi conto che si è inserita nella discussione di questo provvedimento una *querelle* che nuovamente spacca il fronte tra chi ritiene di dover andare verso norme più ampie rispetto a quelle previste dalle direttive europee in materia di caccia e di armi, e chi invece ritiene di doversi allineare alle direttive europee.

Noi riteniamo che il testo presentato dal Governo su questo punto sia corretto; ci chiediamo però se debba essere il Senato a modificare l'ordine dei propri lavori in attesa che si chiarisca una questione che non capiamo più da quali soggetti sia sollevata. Credo che si debba qui richiamare il Governo alla difesa del proprio provvedimento e la maggioranza ad un sostegno chiaro di punti che ci troviamo stranamente a dover sostenere come opposizione.

PROCACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, ritengo che su questo provvedimento di delega legislativa al Governo si sia creata una situazione paradossale. Ieri, anche con una seduta particolarmente turbolenta, ne abbiamo avuto la dimostrazione, dal momento che il Governo è stato smentito dalla sua stessa maggioranza soltanto sull'articolo 9, quello che parla di armi e di caccia.

Ritengo che proprio le forze di maggioranza, ed in particolare la Democrazia cristiana, dovrebbero riflettere su quanto è avvenuto dal momento che il risultato della conflittualità e delle prese di posizione espresse nella seduta di ieri provocherebbero uno snaturamento totale della Direttiva del 18 giugno 1991 sulle armi da fuoco, facendoci perdere la faccia anche di fronte all'Europa. Ci sono cioè qui due problemi che si intersecano, uno interno, del Governo messo in forte, inusitata difficoltà direi da parte della sua stessa maggioranza. Dall'altra parte c'è un rispetto dei nostri doveri nei confronti dell'Europa.

Chiedo pertanto al Governo di sostenere quanto ha scritto in un suo provvedimento, che a nostro parere poteva essere redatto in modo più restrittivo rispetto al testo comunitario ma che comunque ha una maggiore dignità rispetto ad una serie di proposte di emendamento che sono state presentate qui da alcuni colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, nella breve discussione che si è svolta sono state sollevate diverse questioni. Siamo ad un punto delicato dal punto di vista procedurale e non dobbiamo assolutamente creare dei precedenti. Senza dubbio la Presidenza condivide nel merito i richiami all'importanza del provvedimento di attuazione delle direttive comunitarie, ma tale considerazione non può in alcun modo incidere sulle nostre procedure.

Nel corso del dibattito sono stati rivolti al Governo e alla maggioranza dei precisi richiami. Per parte sua la Presidenza è pronta a dare la parola a chi la richieda, per poi proseguire nei nostri lavori seguendo la procedura stabilita.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, è necessario trovare una soluzione in questa fase procedurale su un argomento così delicato. Poiché abbiamo già accantonato l'articolo 8, propongo, anziché sospendere l'esame del provvedimento, di accantonare anche l'articolo 9. Chiedo al senatore Libertini, agli altri colleghi ed al Governo di valutare la mia proposta: potremmo accantonare anche l'articolo 9 e procedere nell'esame degli altri articoli, dando così nel frattempo al relatore la possibilità di cercare con i Gruppi politici una soluzione di mediazione.

LIBERTINI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane allora stabilito che anche l'articolo 9 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Società: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-bis, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE;

b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

c) consentire alle società indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE;

d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE;

e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE)

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione delle norme contenute nella direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'amministrazione o ente appaltante il risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento si riferisca ai costi di preparazione dell'offerta o di partecipazione alla procedura, l'attore è tenuto a provare soltanto che vi è stata violazione del diritto comunitario o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che lo stesso aveva una possibilità concreta di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto».

11.1

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Coloro che sono stati danneggiati a seguito di atti contrari alle norme della direttiva 92/13/CEE del Consiglio ed alle norme interne di recepimento hanno diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento si riferisca ai costi di preparazione dell'offerta o di partecipazione alla procedura, l'attore è tenuto a provare soltanto che vi è stata violazione del diritto comunitario o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto e che lo stesso era in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura».

11.2

MARCHETTI, CROCETTA, LIBERTINI, LOPEZ,
VINCI, DIONISI, PICCOLO, GALDELLI, PA-
RISI Vittorio, MANNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, come ho detto in sede di replica alla discussione generale, sull'articolo 11 si è sviluppato un

intenso dibattito in Commissione. All'ultimo, si è proposta la soppressione del comma 2 e una nuova formulazione del comma 1. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Il relatore però, cercando di interpretare gli intenti dei colleghi che sono intervenuti, si è accorto che forse andava riformulata o comunque attenuata la portata dell'articolo 11 prevedendo in qualche modo la risarcibilità dei soggetti che fossero stati esclusi dalle gare di appalto e che in tal senso avessero subito un danno per aver sostenuto delle spese. L'emendamento 11.1 va in questa direzione: i soggetti che avessero chiesto di partecipare alle gare di appalto nei settori dei servizi e che ritenessero in qualche modo di essere stati danneggiati devono vedersi per lo meno risarcito il danno della mancata partecipazione, cioè le spese che hanno sostenuto. In tal senso si prevede una attenuazione dell'onere della prova per quanto riguarda la definizione del risarcimento.

Affido questo emendamento all'attenzione dei colleghi e dell'Assemblea.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 11.2 è analogo a quello presentato dal relatore, per cui, probabilmente, una volta votato l'emendamento del relatore, si porrebbe anche un problema di preclusione rispetto a quello da me presentato. Ritengo però che le ultime parti dei due emendamenti siano abbastanza diverse, anche se l'effetto preclusivo effettivamente si può determinare.

Tuttavia vorrei ugualmente metterla in evidenza una differenza sostanziale; mi sembra infatti che la possibilità di ottenere un risarcimento, così come è prevista nell'emendamento proposto dal relatore, sia quanto mai remota, poichè l'attore dovrebbe dimostrare la possibilità concreta di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto; a seguito della violazione delle norme egli può chiedere, sì, il risarcimento, ma dimostrando la possibilità concreta che avrebbe avuto di ottenere, nel caso di rispetto delle norme, l'aggiudicazione dell'appalto: questo è un concetto estremamente labile, inafferrabile.

Credo che, una volta accertata la violazione delle norme comunitarie o delle norme di recepimento delle stesse, se questa violazione c'è stata, per ciò che riguarda i costi di preparazione dell'offerta... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). ...e di partecipazione alla procedura, dovrebbe essere sufficiente che colui che partecipa alla procedura dimostri che aveva i requisiti necessari.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, questi due emendamenti pongono indubbiamente un problema estremamente delicato. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è un brusio veramente insopportabile per chiunque prenda la parola in quest'Aula. Pregherei o di mantenere un atteggiamento più rispettoso oppure di uscire.

PELLEGRINO. La ringrazio, Presidente, perchè stavo appunto per dire che sono problemi delicati che richiederebbero un'attenzione maggiore.

Noi del PDS siamo contrari a tutti e due questi emendamenti e preferiamo invece il testo approvato dalla Commissione. Spiego perchè: in fondo si tratta di ragioni che abbiamo già esposto in Commissione e, se mi è consentito richiamarlo, anche in Aula quando, nella scorsa legislatura, abbiamo discusso della legge comunitaria del 1991.

Vorrei l'attenzione del relatore su questo punto perchè mi appello alla sua specifica competenza nel settore.

La violazione delle normative comunitarie in materia di appalto può avvenire in fasi diversissime del procedimento. Può verificarsi in una fase ampiamente preliminare, se per esempio c'è stato un avviso di prequalificazione eccessivamente ristretto, se per esempio è stata rigettata una richiesta di partecipazione alla licitazione. In tutti questi casi, il danno, se limitato alle spese necessarie alla formulazione dell'offerta e alla partecipazione al procedimento, è un danno spernabile, mentre ciò che entra in gioco, collega Saporito, è la perdita dell'occasione di mercato, che è un pregiudizio che attiene al danno emergente, anche se è difficilmente quantificabile.

Può avvenire poi che l'esclusione dell'offerta avvenga in fasi ulteriori del procedimento. Per esempio, se una offerta in una licitazione non viene ammessa, ed essendoci criteri di aggiudicazione automatica, si scopre poi che quell'offerta avrebbe meritato l'aggiudicazione. Anche in questo caso, è evidente che il danno è enormemente superiore alla spesa per la partecipazione al procedimento, che sarà di poco superiore ai costi della carta bollata con cui si è formulata l'offerta; il danno invece è veramente rappresentato dalla lesione del diritto al contratto, perchè il contratto sarebbe stato stipulato se la normativa comunitaria non fosse stata violata.

Possono esserci invece casi in cui il costo della formulazione dell'offerta è enorme: pensiamo per esempio ad ipotesi di appalto-concorso oppure ad ipotesi di licitazione che si svolgono con il vecchio sistema dell'articolo 24, lettera b), della legge n. 584, cioè con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questi casi ci sono forti oneri che attengono alla redazione dell'offerta. Ma in questi casi è impossibile chiedere che si dia la prova della possibilità di conseguire l'aggiudicazione, perchè le valutazioni dell'amministrazione sono discrezionali e non possono essere rifatte *ex post* in sede giudiziaria.

Vi è quindi una pluralità di ipotesi che attengono sia alla configurazione del danno, sia alle condizioni della sua risarcibilità, per cui a me sembra che dovremmo mantener fermo il principio già previsto nella legge comunitaria del 1991 che non definiva nessun criterio, perchè di fronte alla pluralità delle possibili ipotesi intendeva lasciare alla fase giurisdizionale la possibilità di valutazioni e decisioni adeguate caso per caso.

Aggiungo che se questo è il criterio generale, il relatore dovrebbe spiegarci perchè soltanto nel settore dei servizi esclusi dovrebbero valere regole diverse. Cioè perchè nei pubblici appalti, soltanto per i servizi esclusi dovrebbero valere delle regole che configurano il danno in misura minore, o perlomeno con difficoltà maggiori di risarcimento

concreto. Una scelta ordinamentale di questo tipo probabilmente cozzerebbe anche con il criterio di uguaglianza, perchè avremmo amministrazioni favorite e amministrazioni esposte ad una clausola di responsabilità più gravosa.

In conclusione penso che il testo migliore sia quello varato dalla Commissione che, in questo settore come negli altri, lascia spazio ad una valutazione giurisdizionale che ovviamente sarà fatta prudenzialmente, con criteri equitativi ma orientata caso per caso.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato molto lo sforzo che il collega Saporito, del quale è nota la competenza in materia, ha tentato di fare per dirimere questo problema che a lungo ci ha impegnati in Commissione. Ma, *amicus Plato, sed magis amica veritas*; direi che le argomentazioni del senatore Pellegrino mi persuadono di più, in quanto egli ha ripetuto con chiarezza il dibattito che abbiamo svolto in quest'Aula l'anno scorso e che recentemente il collega Acone ha riprodotto in un magistrale articolo su «Il Foro italiano». Non possiamo stabilire dei criteri limitativi al risarcimento del danno, perchè con il lodevole intento di favorire e ridurre l'onere delle imprese escluse, di fatto aggraviamo la loro situazione. Non possiamo entrare in Europa attraverso norme che di fatto al di là delle buone intenzioni rendono vane le richieste di risarcimento del danno ed io appartengo alla categoria di quelli che pensano che chi sbaglia deve pagare. Deve pagare in sede di risarcimento del danno e, in ipotesi, di fronte alla Corte dei conti.

E' questo il motivo per cui pregherei l'amico collega relatore di ritirare questo emendamento; diversamente preannuncio il mio voto contrario, e lo preannuncio soprattutto per la moralità dei pubblici appalti.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente i due ottimi e corposi interventi dei colleghi Pellegrino e Acquarone hanno colto la sostanza del mio emendamento e più in generale dell'articolo 11. Ma, poichè le nostre considerazioni saranno ulteriormente valutate, devo far presente ad Acquarone e Pellegrino che loro persistono su una tesi, ma poi chiedono delle procedure che vanno in senso contrario alla loro stessa tesi. Non sono un maestro in questa materia, ma la realtà è che il testo approvato dalla Commissione - salvo che voi non diciate una cosa e ne vogliate un'altra - va nel senso contrario a quanto voluto dai colleghi sopracitati.

Se infatti il testo approvato in Commissione rimarrà invariato, accadrà che chi ha partecipato all'appalto non avrà diritto neppure a vedersi risarcire le spese che ha affrontato per partecipare all'appalto

stesso. Se il testo della Commissione resterà invariato, infatti, si farà riferimento alle regole generali e solo chi nella gara di appalto sarà arrivato al secondo posto potrà chiedere il risarcimento; non potranno farlo però i concorrenti arrivati al terzo, quarto o quinto posto.

È questa l'aggravante che il testo approvato dalla Commissione ha introdotto. Per ovviare a ciò, concordandolo con gli uffici, ho presentato l'emendamento 11.1 che salvaguarda la posizione di quanti sono stati esclusi dalla gara in maniera irrituale o, se si vuole, illegittima. Con l'emendamento si fa sì che questi ultimi si vedano quanto meno risarcite le spese sostenute per partecipare alla gara d'appalto.

Se il mio emendamento non verrà approvato, o se non lo sarà l'emendamento proposto dal collega Marchetti e da altri senatori, che in qualche modo facilita e rende ancora meno pesante l'onere rispetto al mio emendamento, non sarà raggiunto proprio quanto si vuole ottenere, ossia la moralizzazione. Chi sarà escluso, infatti, non avrà diritto neanche ad una lira di risarcimento. È quanto accadrà se la formulazione dell'articolo resterà invariata.

Ritengo mio dovere far presente all'Aula che non sono d'accordo sulla modifica introdotta dalla Commissione e penso ci si debba rendere conto che si è commesso un errore. Il relatore ha il diritto ed il dovere di dire come stanno le cose e prego pertanto l'Aula di valutare le motivazioni che io e i colleghi abbiamo esposto prima di decidere. Se l'Aula deciderà diversamente io mi rimetto ad essa. Desidero difendere però quelli che possono essere stati danneggiati dall'esclusione alla partecipazione nelle gare di appalto internazionali. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo discutendo di una materia delicatissima. Inviterei perciò almeno i membri del Governo a collaborare per il buon andamento dei lavori dell'Assemblea senza fare capannello con i colleghi senatori, altrimenti non riusciremo ad andare avanti nei nostri lavori, mentre - ripeto - la materia che stiamo discutendo è delicatissima.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Chiedo scusa, Presidente, ma vorrei che il relatore mi spiegasse perchè il testo approvato dalla Commissione non rende automaticamente applicabile il criterio di carattere generale. Noi abbiamo voluto sopprimere una norma speciale per dare operatività alla norma di carattere generale, che è quella contenuta già nella legge comunitaria del 1991. Il principio che ci ha ispirato è stato quello di evitare che questo settore abbia regole diverse da quelle applicate negli altri settori dei pubblici appalti. Se riusciamo a trovare un'intesa su questo punto potremmo trovare un accordo.

SAPORITO, *relatore*. Basta leggere gli articoli 12 e 13 richiamati dal primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Prima di ridare la parola al Governo perchè si pronunci sugli emendamenti, vorrei che il relatore chiarisse meglio se intende sostenere il suo emendamento o se si rimette all'Aula.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, avendo richiamato nel primo comma dell'articolo 11 gli articoli 12 e 13 della legge comunitaria n. 142, si ottiene l'effetto di cui parliamo tutti, ossia di moralizzazione, perchè valgono le norme che fanno capo al diritto comunitario e le loro conseguenze. Così i soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione di diritto comunitario in materia di appalti pubblici, lavori di fornitura, possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. La domanda di risarcimento è proponibile davanti al giudice secondo quanto contenuto nel primo comma.

Nel secondo comma del testo presentato dal Governo si aveva un'attenuazione di questo principio per chi aveva partecipato ed era stato escluso irrisultantemente. Si stabiliva che chi non aveva partecipato alla gara, per lo meno, aveva diritto, senza dover sottostare ad un onere della prova particolarmente gravoso, al risarcimento del danno conseguente alla preparazione dei documenti necessari. Il comma 2, che aveva lo scopo di attenuare l'onere della prova, è stato però soppresso in Commissione. Pertanto, resta il fatto che, chiunque sia stato danneggiato, deve seguire le procedure, di cui agli articoli 12 e 13, anche per un danno limitato, che può essere riconosciuto in via amministrativa.

Gli emendamenti Saporito e Marchetti vanno in questa direzione, quella cioè di salvare lo spirito di una risarcibilità, per così dire in via amministrativa, di soggetti che sono stati danneggiati in modo non molto grave, ma che, essendo stati eliminati, possono ottenere semplicemente il rimborso delle spese sostenute per partecipare alla gara da cui sono stati esclusi.

Non si tratta, dunque, nè di una questione di trasparenza nè di moralità, bensì di considerare situazioni diverse, quali sono quelle previste dall'emendamento che mi sono permesso di presentare e che poi è analogo a quello proposto dal senatore Marchetti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei dovrebbe essere così cortese da precisare alla Presidenza se conferma l'emendamento o se si rimette all'Assemblea.

SAPORITO, *relatore*. Se ciò serve a semplificare, mi rimetto all'Aula e lo stesso vale per il successivo emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Pur apprezzando, signor Presidente, lo sforzo del relatore per una migliore chiarezza e per garantire una maggiore certezza in favore di coloro che si ritengono o sono stati effettivamente danneggiati da una procedura irregolare, il

Governo ritiene che, complessivamente, per una sorta di equità anche nei confronti di altri casi analoghi, il testo della Commissione possa essere mantenuto.

Il parere è altresì contrario all'emendamento 11.2 del senatore Marchetti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'emendamento del relatore poichè ritengo che, effettivamente, l'ultima parte del testo, in cui si stabilisce che l'attore è tenuto a dimostrare che aveva una possibilità concreta di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, non sia per niente agevolativa rispetto alla eventualità di ottenere un risarcimento, ma, al contrario, sia limitativa. Sono dell'avviso che il richiedere semplicemente di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla procedura costituisca, questo sì, effettivamente, un elemento di garanzia in vista di un possibile risarcimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

* SAPORITO, *relatore*. Esprimo a questo punto parere favorevole sull'emendamento 11.2.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

(Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

*(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

*(Classificazione dei medicinali per uso umano:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della

direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà esclusa la possibilità di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;

b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;

d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva;

g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Controlli veterinari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

*(Produzione e commercializzazione di prodotti
a base di carne: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
- b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;
- c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;
- d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;
- e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:

- 2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I;
- 2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti

finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio, se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;

f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purchè il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire, dopo l'articolo 19, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
- b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) stabilire le modalità di collaborazione con il Ministero della sanità dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione».

19.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Onorevole Presidente, si tratta di un articolo aggiuntivo che tende a chiarire l'interpretazione o meglio l'attuazione della direttiva 91/492/CEE, che deve informarsi ad alcuni criteri specifici. La legge delega deve contenere punti di orientamento precisi, individuati appunto alle lettere a), b) e c).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* SAPORITO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Animali di razza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

- b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
- c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
- d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;
- e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
- f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonchè di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
- g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei paesi comunitari degli animali di razza, nonchè di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Piante ornamentali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;
- b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
- c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa;
- d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la direttiva stessa» aggiungere le seguenti: «ed applicate le relative misure sanzionatorie».

21.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento è mosso soltanto da esigenze di chiarezza e di completamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* SAPORITO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal Governo,

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 22.

(Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto delle piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(Zucchero)

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: «in quantità superiore a chilogrammi 10» sono sostituite dalle seguenti: «in quantità superiore a chilogrammi 50»; le parole: «dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio»; le parole: «a madre e tre figlie» sono sostituite dalle seguenti: «a madre e due figlie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'Ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.»;

c) nei commi 3 e 4, la parola: «speditore» è sostituita dalla seguente: «spedizioniere»;

d) nel comma 7, le parole: «di sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti sopramenzionati».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 24.

(Birra)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

«c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;».

2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«La birra importata dai paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

(Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo l'articolo 25, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Adeguamento a sentenze della corte di giustizia)

1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati».

25.0.1

SPERONI, ROVEDA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge comunitaria 19 febbraio 1992, n. 142)

Le disposizioni dell'articolo 1 comma 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'Allegato A della legge stessa».

25.0.2

SMURAGLIA, TOSSI BRUTTI, PELLEGATTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, TRONTI, PEZZONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROVEDA. Dopo l'articolo 25 intendiamo aggiungere una nuova norma che recepisce la sentenza della Corte di giustizia europea, pronunciata nei riguardi della famigerata legge n. 64 del 1986, con la quale vennero dichiarati fuori legge i commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17.

Si tratta di una sentenza che non può divenire esecutiva se non viene recepita nell'ordinamento. Riteniamo che sia questo il momento per farlo, cominciando a recuperare rispetto ai continui richiami all'ordine che ci vengono da quella Comunità europea nei cui confronti ci dichiariamo (a parole e con la mano tesa) disponibili quando si tratta di avere le elemosine, ma sordi nel momento di recepire gli effetti delle sue direttive.

Colgo l'occasione per illustrare anche l'emendamento Tit.1, tendente a modificare il titolo della legge, nel senso di estendere il recepimento nel nostro ordinamento non soltanto alle direttive Cee ma anche alle sentenze della Corte di giustizia.

Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo sull'emendamento 25.0.1 la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, la votazione dell'emendamento 25.0.1 verrà effettuata con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Si intende inoltre che il senatore Roveda ha illustrato anche il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: «e di adeguamento a sentenze della Corte di giustizia».

Tit.1

SPERONI, ROVEDA

SMURAGLIA. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 25.0.2, che mira a correggere una stortura della precedente legge comunitaria, probabilmente dovuta a disattenzione o forse al clima concitato in cui tale legge è stata approvata sul finire della passata legislatura. Di fatto, al comma 3 dell'articolo 1 della legge comunitaria precedente si prescrive che gli schemi dei decreti legislativi relativi alle direttive di cui all'allegato B saranno sottoposti preventivamente al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Se al termine di sessanta giorni queste non avranno espresso alcun parere, il Governo sarà comunque autorizzato a procedere.

Riguardo all'allegato A, che in tal maniera rimane completamente fuori e per il quale non è prevista l'espressione di un parere preventivo del Parlamento, vi sono delle direttive di estrema importanza in materia di sicurezza del lavoro. È per questo motivo che parlo di un probabile disagio nella considerazione del problema. Tra le otto direttive, in particolare vi è quella, denominata comunemente «direttiva quadro», che detta norme di carattere generale in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro.

Mi sembra allora del tutto opportuno che in materia si decida di modificare il comma 3 dell'articolo 1 in modo da prescrivere che anche le direttive di cui all'allegato A, limitatamente alla parte relativa alla sicurezza del lavoro, direttive richiamate nell'articolo 43 della legge comunitaria, vengano sottoposte al parere preventivo del Parlamento.

L'importanza di tali direttive è tale che lo stesso articolo 43 fissa un termine maggiore (di diciotto mesi anzichè di un anno come per le

altre direttive) per il Governo. Abbiamo quindi il tempo necessario affinché possa essere espresso senza intralci il parere dalle Commissioni competenti (ritengo che la questione riguardi la sola Commissione lavoro e previdenza sociale data la specificità della materia). Il termine scade il 5 settembre, quindi, se il Governo prende in esame questi schemi di decreti e li invia alle Commissioni il termine di sessanta giorni è assicurato e si eviterà, cari colleghi, quanto già successo col decreto n. 277 del 1991 di cui ci occuperemo tra questa sera e domani proprio per una modifica successiva. È più giusto che il Parlamento esprima preventivamente il suo parere piuttosto che essere costretto in un secondo momento a correre ai ripari. È nell'interesse dei lavori del Parlamento e della stessa collettività apportare questa piccola modifica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, sono assolutamente contrario all'emendamento 25.0.1, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 25.0.2, sempre che lo si intenda come richiesta che la Commissione lavoro si esprima in ordine alle direttive di sua competenza.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, per quello che riguarda l'emendamento 25.0.1, il Governo si rimette all'Assemblea. Debbo però dire che, pur essendo questa una norma sostanzialmente non applicata, è in corso una modifica legislativa e quindi il Governo, in linea di principio almeno, ritiene che l'occasione di una modifica della legge 1º marzo 1986, n. 64, debba essere un'altra, magari quella della conversione del decreto in esame in questi giorni.

Per quel che riguarda invece l'emendamento 25.0.2, il Governo, pur rimettendosi all'Assemblea, esprime parere nella sostanza favorevole, con la preoccupazione che l'esame da parte della Commissione lavoro non appesantisca il già rilevante lavoro che dovrà essere compiuto dopo l'approvazione da parte delle due Camere del provvedimento in esame. Occorre tenere conto che ci troviamo a quarantadue giorni dal 31 dicembre, che occorrerà un'approvazione non soltanto da parte di questo ramo del Parlamento, ma anche da parte della Camera, che dovranno essere redatti i decreti legislativi, molti dei quali dovranno essere esaminati dalle Commissioni competenti. Per quel che riguarda la materia delle armi, attualmente accantonata, vi dovrà essere un esame della Commissione di merito; per quello che riguarda la materia della sanità si è deciso, con emendamenti, che vi dovrà essere l'esame della Commissione sanità; vi dovrà anche essere l'esame della Commissione lavoro.

Credo che un approfondimento non sarà del tutto inutile; ho la preoccupazione che nei venti giorni successivi alla redazione dei decreti legislativi non riusciremo a fare tutto, almeno prima del 31 dicembre. Comunque, nella sostanza, il Governo condivide l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario dei senatori del Gruppo di Rifondazione comunista all'emendamento 25.0.1 e per anticipare il nostro voto favorevole sull'emendamento 25.0.2.

RUSSO Michelangelo. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, il mio Gruppo è contrario all'emendamento 25.0.1 perchè la materia è già in discussione presso la 5ª Commissione in relazione al decreto-legge del Governo in materia di rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ed è intenzione ormai comune della Commissione di abrogare l'articolo 17 della legge n. 64, nonchè altri articoli, sia in relazione alla richiamata sentenza della Corte di giustizia, sia in relazione al *referendum*. Quindi sarà questa la sede più idonea per esaminare il problema sollevato con l'emendamento della Lega.

COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, vorrei anticipare il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana all'emendamento 25.0.2. Già ci siamo trovati in difficoltà nel discutere il decreto legislativo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro. Anche per noi è utile che il decreto, prima della sua definitiva approvazione, venga sottoposto all'esame della Commissione lavoro.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, io penso che il collega Smuraglia e gli altri presentatori dell'emendamento 25.0.2 siano d'accordo sul fatto che valgono ovviamente per l'espressione del parere le condizioni previste dall'articolo 5, cioè i termini abbreviati a venti giorni. Pertanto, poichè ha motivo di ritenere che questa sia l'interpretazione di tutti, anche del Governo, dovremmo aggiungere, in fine, all'emendamento 25.0.2 – ed è formale questa mia richiesta – le parole «, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge», nel senso che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nei termini abbreviati di venti giorni, come previsto per l'espressione di tutti gli altri pareri.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento intendono accogliere la proposta di modifica del relatore?

SMURAGLIA. Signor Presidente, abbiamo soltanto una perplessità: si sta parlando di ben otto direttive. Non sappiamo se venti giorni potranno essere sufficienti per l'espressione di un parere. Peraltro, bisogna tener conto che in questa materia il termine non è di dodici mesi, ma di diciotto e quindi si va a finire a settembre. Forse potremmo quindi trovare una soluzione intermedia anche per il termine entro cui esprimere il parere: invece dei sessanta giorni originari, per queste otto direttive si potrebbe pensare ad un termine di trenta giorni. *(Brusìo in Aula)*.

SAPORITO, *relatore*. Mi scusi, senatore Smuraglia, ma non ho potuto ascoltare la sua proposta.

SMURAGLIA. Intendo fare presente una qualche difficoltà ad immaginare che si possa esprimere un parere su otto direttive in soli venti giorni. Nel caso specifico, poi, vale a dire in tema di sicurezza sul lavoro, il termine per i decreti è di diciotto mesi e non di dodici come per le altre direttive. Forse si potrebbe indicare per l'espressione del parere un termine di trenta giorni.

COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Credo che dovremmo mantenerci, per ragioni di equiparazione, di omogeneità e di tempestività, nel termine di venti giorni indicato dall'articolo 5. Mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad una normativa che deve essere rivista (è questo lo spirito che mi sembra avere promosso l'azione del senatore Smuraglia e degli altri proponenti l'emendamento 25.0.2) ma ritengo necessario mantenerci nei termini per l'espressione del parere sulle altre norme, anche se non ci troviamo di fronte a norme del mercato interno.

L'unica preoccupazione che ho è legata al fatto che questa norma potrebbe non essere omogenea con il contesto generale, per cui si finirebbe per dare luogo ad interventi di altra natura da parte di parecchi Ministeri che avrebbero voluto inserire nel provvedimento oggi al nostro esame l'attuazione di alcune direttive che invece, non avendo rapporto diretto con il mercato interno, sono state escluse per essere ricomprese nella legge comunitaria che il Governo si riserva di presentare a gennaio.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 25.0.2 intendono replicare al Ministro?

SMURAGLIA. Comprendiamo le ragioni del Ministro.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà contro l'emendamento 25.0.1, presentato dai senatori Speroni e Roveda, non perchè il problema posto non sia reale ma perchè riteniamo, come hanno rilevato altri colleghi, che la sede più appropriata per un suo esame sia quella del riesame della legge n. 64, che è già in fase avanzata alla Commissione bilancio. La soluzione del problema dovrà essere rinviata a quella sede.

Voteremo invece a favore dell'emendamento presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra impropria la motivazione con cui da parte di altri colleghi si è detto che questa non sarebbe la sede più idonea per dibattere l'argomento proposto con l'emendamento da me sottoscritto. Si dice infatti che la revisione della legge n. 64 è già oggetto di discussione da parte della Commissione bilancio del Senato. Ma in quella sede non si sta discutendo una riforma della legge n. 64, ma il suo rifinanziamento.

La nostra proposta non va a toccare assolutamente la parte finanziaria della legge n. 64: incide sulla parte normativa che, lo ricordo, viene comunemente definita la «riserva del 30 per cento». In altre parole, con questa parte dell'articolo 17 della legge n. 64, che non mi sembra sia in discussione nella 5^a Commissione, viene riservato ad aziende situate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, il 30 per cento delle forniture pubbliche.

Questa norma ha già provocato numerose distorsioni. Innanzi tutto va detto che non è una norma che favorisce le regioni in cui sono situate queste aziende, perchè molto spesso non sono aziende produttive e neanche veramente commerciali, ma semplicemente delle «etichette» per consentire l'acquisto di materiali secondo la normativa, mentre la produzione avviene in altre regioni e c'è semplicemente un passaggio, anche solo fittizio, per cui il beneficio per il Mezzogiorno è assolutamente irrilevante.

Ma la cosa che più importa è il fatto che ormai da oltre due anni c'è una sentenza della Corte di giustizia del Lussemburgo che sancisce l'illegittimità, in base al diritto comunitario, di queste norme.

Ora, il Senato, a sentire alcuni colleghi, si è dimostrato pronto a recepirla, si è dimostrato disponibile a valutare la situazione, ma io ricordo che un analogo disegno di legge, anzi, più che analogo direi identico, ovviamente non sottoscritto da me ma dall'allora senatore Bossi, è già stato presentato nel corso della X legislatura e non è assolutamente approdato a buon fine, così come una proposta di legge avanzata al Parlamento dal Consiglio regionale della Lombardia, avente analogo oggetto, si è persa alla Camera ed è decaduta con la fine della X legislatura.

Ricordo in conclusione che l'Italia detiene il primato delle inadempienze in materia comunitaria; l'Italia è lo Stato più condannato dalla Corte di giustizia del Lussemburgo proprio per le sue inadempienze.

Visto che il disegno di legge prevede proprio il recepimento di normative comunitarie, ho ritenuto opportuno inserire, oltre che il recepimento di direttive, anche quello delle sentenze della Corte di giustizia. Visto il tenore, il contenuto di numerosi provvedimenti di legge che in questi sei mesi, dacché sediamo a Palazzo Madama, abbiamo potuto constatare, non ci sembra assolutamente fuori luogo quanto proponiamo, specie se paragonato ad inserimenti di materie eterogenee in vari decreti-legge, che, secondo la legge n. 400, non sarebbero ammissibili, ma anche in svariati disegni di legge. Pertanto, ribadisco che non riteniamo assolutamente inappropriato discutere e votare in questa sede l'emendamento da noi proposto.

Ricordo che su questo emendamento abbiamo chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.0.1 presentato dai senatori Speroni e Roveda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Acquarone, Anesi,
Bodo, Bosco,
Cappelli, Covi,
De Paoli,
Gibertoni, Giunta, Guglieri,
Leoni, Liberatori, Lorenzi,
Manara, Manfroi, Martelli,
Pagliarini, Paire, Perin, Pisati, Preioni,
Ronzani, Roscia, Roveda,
Scaglione, Speroni,
Tabladini,
Zilli, Zoso.

Votano no i senatori:

Acquaviva, Alberici, Angeloni, Azzarà,
Bacchin, Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bofardi, Boniver, Boratto, Borroni, Bratina, Brescia, Butini,

Campagnoli, Cappiello, Carlotto, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cherchi, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Coviello, Creuso, Crocetta, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, Danieli, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabbri, Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Filetti, Florino, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galuppo, Garofalo, Gava, Genovese, Giagu Demartini, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Golfari, Grassani, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerritore, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,

Lazzaro, Leonardi, Libertini, Lobianco, Lombardi, Lopez, Luongo,

Magliocchetti, Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marchetti, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montresori, Muratore,

Nerli, Nocchi,

Pagano, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina, Pezzoni, Picano, Piccoli, Piccolo, Pinna, Pinto, Pischredda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Pozzo, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rastrelli, Ravasio, Redi, Reviglio, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Rubner, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Saporito, Sartori, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Stefanelli, Struffi,

Tani, Tedesco Tatò, Tronti,

Venturi, Visco, Visibelli,

Zangara, Zappasodi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Andreotti, Ballesi, Benetton, Bettoni, Bo, Bobbio, Brina, Carpenedo, De Martino, De Matteo, Ferrari Karl, Leone, Marinucci Mariani, Montini, Napoli, Orsini, Pavan, Pierri, Rapisarda, Riz, Ruffino, Russo Giuseppe, Santalco, Senesi, Taviani, Triglia, Valiani, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Dujany, Loreto, Migone e Zamberletti, a Bruges, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.0.1, presentato dai senatori Speroni e Roveda.

Senatori presenti	201
Senatori votanti	200
Maggioranza	101
Favorevoli	29
Contrari	171

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. A seguito dell'esito della precedente votazione, l'emendamento Tit.1, già illustrato, è precluso.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'emendamento 25.0.2, come riformulato sulla base della proposta del relatore.

GRASSI BERTAZZI, *segretario*:

«Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.2, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori, nel testo di cui è stata testè data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, accantonato nella seduta di ieri.

Il testo dell'articolo 8 è il seguente:

Art. 8.

*(Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la vigilanza su base consolidata degli enti, società ed imprese di cui all'articolo 1 della predetta direttiva sarà disciplinata in confor-

mità con la normativa comunitaria, anche ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva e della produzione di normative di settore;

b) le sanzioni, anche penali, previste dalla legislazione vigente in materia di vigilanza su base consolidata saranno estese, salvo aggravanti, alle violazioni delle disposizioni da emanarsi in attuazione della predetta direttiva;

c) potrà essere definita, per disciplinarne la vigilanza su base consolidata ed anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della predetta direttiva, la nozione di «gruppo creditizio»;

d) saranno individuate le autorità competenti a coordinare con le omologhe autorità di altri Stati membri o Paesi terzi le attività di vigilanza su enti, società, imprese e gruppi di cui alle lettere a), b), e c), i quali operino in più Stati membri od in Paesi terzi;

e) sarà previsto che il recepimento o l'armonizzazione di norme tecniche nella materia di cui alla direttiva predetta abbiano luogo mediante provvedimenti adottati, nell'esercizio dei poteri rispettivamente loro attribuiti dalla legge, dal Ministero del tesoro o dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la direttiva 92/30/CEE; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'attuazione delle direttive 92/30/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

b) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi.

d) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del Tesoro, del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

2. Ai fini dell'esercizio della presente delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in quanto compatibili con la

direttiva 92/30/CEE; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli».

8.1

IL GOVERNO

All'emendamento 8.1, aggiungere in fine alla lettera a) le seguenti parole: «e ridefinendone la nozione per tenere conto dell'introduzione del consolidamento proporzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva e per disciplinare i casi di sussistenza in capo ad azionisti diversi del controllo sull'assemblea ordinaria e di quello sull'assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo».

8.1/1

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

All'emendamento 8.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 saranno apportati gli eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli».

8.1/2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva nel limite globale dell'importo più basso fra il controvalore di ECU 10.000.000 e l'1 per cento del totale dell'attivo del bilancio dell'ente creditizio capogruppo ovvero controllato dall'ente finanziario capogruppo;

b) applicare il metodo del consolidamento proporzionale nei casi in cui la responsabilità dell'impresa capogruppo deve essere limitata alla quota di capitale detenuta, a ragione della compresenza di altri significativi partecipanti al capitale che siano parimenti solvibili e si assumano espressamente le correlate responsabilità;

c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale, la detenzione del controllo sull'assemblea straordinaria dell'impresa partecipata;

d) disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni e in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo e ridefinendone la nozione per tenere conto dell'introduzione del consolidamento proporzionale di cui alle lettere b) e c);

e) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

f) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;

g) prevedere il recepimento delle normative tecniche con provvedimenti del CICR, del Ministro del tesoro e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge, che non possono acquistare efficacia prima del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, potranno essere apportati gli eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

8.2

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Successivamente il relatore ha presentato il seguente nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) disciplinare il "gruppo creditizio" in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;

c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale, anche la detenzione del controllo sull'assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;

d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi.

f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del Tesoro, del Comitato Interministeriale per il

Credito e il Risparmio (CICR), e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli».

8.3

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 8.3.

* SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di riformulare l'articolo 8 tenendo conto di alcune proposte contenute nell'emendamento del senatore Visco, cioè aggiungendo ai criteri previsti dall'emendamento del Governo altri contenuti nell'emendamento del senatore Visco, che viene quasi integralmente riformulato ma non accolto in tutte le sue parti.

Prego il senatore Visco di ritirare il suo emendamento ma allo stesso tempo chiedo formalmente al Governo di evitare - al secondo comma dell'emendamento 8.1 - il ricorso a formule così generiche sulla compatibilità di alcune direttive con disposizioni già esistenti o che saranno poste in essere, in quanto con tali formule si può dar luogo ad incertezze nel diritto.

Con queste precisazioni e con questa esortazione che mi permetto di rivolgere al Governo, chiederei al senatore Visco di ritirare il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 8 ritenendo una parte del suo testo assorbita nell'emendamento 8.3 da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Visco, lei intende accogliere l'invito che le è stato rivolto dal relatore?

* VISCO. Signor Presidente, ho preso visione dell'emendamento predisposto dal relatore che, sostanzialmente, accoglie quasi per intero le proposte contenute negli emendamenti da me presentati. Non ho motivo perciò di insistere su di essi.

Prendo inoltre atto con soddisfazione dell'esortazione che il relatore, ritengo a nome dell'intero Senato, ha rivolto al Governo per sollecitare una maggiore attenzione e precisione nella formulazione alle deleghe future, soprattutto in materia finanziaria. Finora infatti sono state consentite modifiche che andavano ben al di là di quanto era richiesto dall'attuazione delle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.2, 8.1/1 e l'8.1/2, presentati dal senatore Visco e da altri senatori, sono perciò ritirati.

Il Governo intende ritirare il suo emendamento 8.1?

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il Governo, signor Presidente, ritira l'emendamento 8.1 e esprime il suo consenso sull'emendamento proposto da relatore.

PRESIDENTE. Per chiarezza di tutti i colleghi, invito il senatore segretario a voler dare nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

DONATO, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) disciplinare il «gruppo creditizio» in conformità delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo;

b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;

c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;

d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie;

e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorità competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in più Paesi;

f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli».

8.3

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

È approvato.

Torniamo ad esaminare gli emendamenti all'articolo 9 che precedentemente avevamo accantonato.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 9.

(Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la «carta europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi comuni da sparo, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi comuni da sparo a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza;

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo».

Restano da esaminare i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «comuni da sparo» con le altre: «armi da fuoco delle categorie B-C-D dell'allegato I della direttiva» e sopprimere le parole da: «con esclusione della possibilità» fino alla fine della lettera.

9.4

GUZZETTI

Al comma 1, lettera D, sostituire le parole: «comuni da sparo», con le altre: «armi da fuoco delle categorie B, C, D, dell'allegato I della Direttiva», e sopprimere le parole da: «con esclusione della possibilità», fino alla fine della lettera.

9.11

PAIRE

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «con esclusione delle possibilità» fino alla fine della lettera.

9.14

TABLADINI, SPERONI, ROVEDA, ROSCIA, PAGLIARINI, BOSO, MANFROI, PREIONI

Al comma 3, sostituire le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo» con le altre: «e di quattro per le armi di uso sportivo, comprese le armi da caccia».

9.16

MARCHETTI, CROCETTA, LIBERTINI, LOPEZ, VINCI, DIONISI, PICCOLO, GALDELLI, PARISI Vittorio, MANNA

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: «e di 6 per le armi di uso sportivo», le seguenti: «; per le armi da caccia, il limite è fissato a 3».

9.6 (Nuovo testo)

PROCACCI

Al comma 3, dopo le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo», aggiungere le seguenti: «Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

9.5

GUZZETTI

Al comma 3, dopo le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo», aggiungere le seguenti: «Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

9.12

PAIRE

Al comma 3 dopo le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo» aggiungere le seguenti: «Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

9.15

TABLADINI, SPERONI, ROVEDA, ROSCIA, PAGLIARINI, BOSO, MANFROI, PREIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Non può essere rilasciata licenza per il porto di armi non rispondente alle tipologie previste dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503».

9.7

PROCACCI

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Guzzetti, identico all'emendamento 9.11, presentato dal senatore Paire.

(Segue la votazione peralzata di mano).

Poichè la valutazione dei senatori segretari sull'esito del voto non è concorde, dispongo che la votazione medesima sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Non è approvato.

GUZZETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Procacci, nel nuovo testo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5, identico all'emendamento 9.12, e all'emendamento 9.15.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, con questo emendamento si affronta uno dei punti più delicati dell'intero articolo: il problema del tetto di armi che si possono detenere. C'è tutta una storia alle spalle di questo emendamento e di quelli da me presentati in evidente contrapposizione ad esso. La nuova legge sulla caccia di cui già nella giornata di ieri ho ricordato la genesi assolutamente preelettorale, aveva fatto saltare il limite stabilito per la detenzione di armi da caccia e che era stato previsto in relazione a problemi evidenti di ordine pubblico.

L'ultimo provvedimento antimafia aveva introdotto una dizione di armi comuni da sparo che in gran parte si riferisce alle armi previste dalla legge n. 157 con un tetto di tre armi.

In questa sede evidentemente si vuole forzare la mano, approfittando della discussione delle direttive comunitarie, per dare un'interpretazione che non ritrovo nello stesso decreto antimafia. Se non sbaglio il Governo ieri si era espresso in modo negativo su questo emendamento. Desidero allora avere un chiarimento dal Governo in questo senso. Ritengo, e vorrei portare questa preoccupazione all'attenzione di tutti i colleghi, che sia necessario porre un limite alla detenzione di armi, per le motivazioni di sicurezza sociale e di ordine pubblico che già ispirarono in passato provvedimenti limitativi. Mi dispiace, tra l'altro, che non sia stato possibile in questa sede, accantonando gli emendamenti all'articolo 9, giungere ad una soluzione con i presentatori, in particolare con il senatore Guzzetti, dal momento che penso che ci sarebbe stata la possibilità di una soluzione ragionevole. Devo anche dire che il problema della crisi dell'industria delle armi nel nostro paese non è davvero risolvibile con queste soluzioni così particolari. Vale a dire, se vogliamo fare un discorso settoriale sulla caccia, in Italia la produzione delle armi comincia ad essere in crisi non certo perchè ogni cacciatore non può avere quaranta fucili, ma perchè la caccia è una pratica che comincia ad essere lontana dal comune sentire, soprattutto nelle giovani generazioni. Ci sono delle soluzioni intelligenti di riconversione su cui avremo altra occasione di confrontarci.

In conclusione, desidero ribadire il voto contrario dei Verdi agli emendamenti 9.5, 9.12 e 9.15, che riguardano appunto il ripristino della mancanza di ogni limite per la detenzione delle armi da caccia. Voteremo no e invitiamo i colleghi a fare altrettanto. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»*).

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, noi ci troviamo di fronte ad una legge nazionale sulle armi che è estremamente farraginoso, a volte di difficile interpretazione, tanto che gli stessi addetti ai lavori hanno

grosse difficoltà nell'interpretarla. Ci troviamo di fronte ad un settore che è enormemente in crisi e qui si fa finta di non saperlo.

Eticamente si potrebbe discutere sul fatto che fabbricare armi possa essere più o meno positivo nella morale comune; il concetto è che queste aziende, comunque, non possono essere trasformate in aziende di cioccolatini in quindici o venti giorni: fanno armi da circa ottocento anni. Resta il fatto che la stampa ci definisce degli sfascisti; in realtà noi stiamo pensando a trentamila persone che lavorano in questa situazione. Non esiste poi solo la ditta Beretta; la ditta Beretta in realtà non ha grossi problemi, perchè ha aziende in tutto il mondo e quindi non soggiace alla farraginoso legislazione italiana. Qui si tratta di piccoli artigiani che spesso lavorano nel *garage* di casa, con la moglie che si sporca veramente le mani e che «tira di lima», come si dice da noi. Le aziende in questione, nell'entrare nel mercato comune europeo, saranno enormemente penalizzate e ci troveremo migliaia di lavoratori in cassa integrazione, sempre ammesso che potremo metterceli.

Ridicolo poi è l'atteggiamento per cui si fa riferimento alla criminalità quando si parla di armi. È una cosa che lascia addirittura perplessi perchè sappiamo che la malavita non va sicuramente a servirsi dagli armaioli. Con questo credo di aver concluso il mio intervento, per cui chiedo di votare a favore degli emendamenti 9.5, 9.12 e 9.15. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Guzzetti, identico all'emendamento 9.12, presentato dal senatore Paire, e all'emendamento 9.15, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7.

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, si tratta semplicemente di operare per un più soddisfacente recepimento delle direttive adottate a Parigi e a Berna a proposito dei fucili a due colpi. In queste convenzioni internazionali, già divenute leggi, anche se parzialmente per il nostro paese, vengono infatti riportate con estrema chiarezza norme sull'uso di fucili a due e non a tre colpi, come si è invece voluto tendenziosamente recepire attraverso la direttiva europea del 1979.

Sarebbe forse opportuno, cari colleghi, almeno per riscattare in parte questa direttiva così maltrattata dalla nostra Aula, dare piena attuazione alle Convenzioni di Berna e di Parigi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Procacci.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

POZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Il Gruppo MSI-DN voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso, anche se esprime qualche riserva. Rimane però il fatto che l'approvazione di questo provvedimento pone termine ad una serie di ritardi che ci vengono contestati a livello comunitario. Il Parlamento ha quindi l'interesse prioritario di approvare questo disegno di legge di recepimento delle disposizioni comunitarie.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto contrario di Rifondazione comunista sul disegno di legge nel suo complesso, per una serie di ragioni.

Innanzitutto, il provvedimento risulta addirittura peggiorato in talune parti a seguito dell'approvazione di emendamenti. Il ministro Costa rivendicava una sorta di tempestività *a posteriori* di questo provvedimento: in realtà siamo in grave ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione della legge annuale comunitaria. Infatti il disegno di legge, stando all'articolo 2 della legge comunitaria, avrebbe dovuto essere presentato molto prima, vale a dire entro il 31 gennaio, dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie, il quale, sulla base degli atti emanati, è chiamato a verificare lo stato di conformità dell'ordinamento interno e a presentare un apposito disegno di legge. Giustamente il ministro Costa ricordava la fine della legislatura ed il fatto che già in marzo il testo era stato predisposto: in verità però con il nuovo Governo siamo arrivati ad ottobre per la presentazione del testo. Ciò comporta una restrizione dei termini per tutti, una necessità di esprimere pareri sui testi dei decreti legislativi in tempi molto contenuti. Addirittura il primo testo del Governo prevedeva di non richiedere il parere del Consiglio di Stato su una serie di atti, proprio perchè si vedeva ormai ristretto in tempi che però - mi consenta di dirlo, signor Ministro - non erano necessitati. In realtà si poteva, se non rispettare i termini di legge, almeno accelerare la presentazione del disegno di legge in modo tale che ci fossero poi termini ragionevoli per l'espressione dei pareri previsti.

Invece ci troviamo in una situazione nella quale non è nemmeno sicuro se arriveremo nei termini stabiliti ad approvare il testo di legge, e non certo per un'attività aprioristicamente ostile di alcuna parte politica: non si potrà dire che abbiamo fatto perdere tempo, ma in realtà ci troviamo stretti da questi tempi.

Vi è stato, poi un peggioramento del testo in Aula, con conseguente incoerenza, sotto certi profili, rispetto ad alcune scelte, in parte anche positive, impostate originariamente; vi è incertezza nei criteri di delega: lo stesso articolo 8, che il Senato ha approvato in un nuovo testo, risulta ora altrettanto incerto di quanto è risultato nell'emendamento poi ritirato dal Governo. Avevo chiesto il motivo per cui non sono qui indicati i criteri direttivi ma solo i principi e nel testo finale risulta riconfermata questa scelta per me preoccupante.

Abbiamo poi apportato modifiche di passaggi da un allegato all'altro, trasferendo alcune direttive dall'attuazione attraverso delega; sarebbe a questo punto opportuno precisare i criteri di delega per le due direttive che sono state trasferite alla tabella riservata alle deleghe, mentre originariamente erano inserite nella tabella da attuarsi con regolamento.

Mi si dice che sono indicati alcuni criteri generali all'inizio del testo: ma ai criteri generali andrebbero aggiunte direttive specifiche per l'esercizio della delega per queste due materie. È un problema che è nato a seguito della discussione e degli emendamenti in Aula e che spero possa avere un'adeguata soluzione. Lo segnalo perchè ritengo che i criteri attualmente previsti nel testo che il Senato si accinge a votare siano insufficienti.

Quindi esprimo un voto contrario al provvedimento, pur apprezzandone parti anche significative. Auspico che, rispetto a quanto il Ministro diceva sull'esigenza di un approccio anche metodologico diverso a tutta la materia comunitaria, si compiano realmente passi significativi in avanti; un elemento positivo potrebbe essere appunto quanto il Ministro indicava, cioè la sessione particolare da dedicarsi a questa materia.

Credo che complessivamente occorrerà porsi il problema della partecipazione del Parlamento al processo normativo europeo: tanto più saremo in grado, come Senato, come Parlamento, di recepire adeguatamente le direttive quanto più avremo trovato il modo di partecipare a monte alla formazione delle direttive stesse.

Confermo quindi il voto contrario del mio Gruppo.

PEZZONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZONI. Pur in un quadro di insufficienze, di ritardi, di una sottovalutazione complessiva, che rimane nel dibattito di questo ramo del Parlamento (una sottovalutazione che viene dal Governo) il Partito democratico della sinistra annuncia il suo voto favorevole alla delega al Governo per l'applicazione, il recepimento e la realizzazione delle direttive comunitarie attraverso decreti-delegati e provvedimenti amministrativi.

Ci troviamo infatti ad un punto estremamente importante e delicato nella storia della costruzione europea. Certo, con il 1° gennaio 1993 realizziamo solo uno dei due grandi obiettivi che in questi anni c'eravamo posti, noi forze europeiste: quello di una libera circolazione

delle merci, mentre non riusciamo a realizzare l'altro grande obiettivo, ben più importante e significativo, della libera circolazione delle persone.

A livello comunitario recentemente nei diversi paesi e nel Parlamento europeo si è verificata un'accelerazione doverosa verso la realizzazione del mercato interno. Sono circa trecento le direttive che hanno riguardato questo obiettivo e meno di quaranta di esse sono ancora in discussione presso la sede comunitaria. L'Italia in questi mesi ha cercato di recuperare il tempo perduto, però, signor Ministro, stiamo ancora indietro rispetto, perfino, alla Danimarca, che pure di recente si è espressa contro il Trattato di Maastricht. La Danimarca infatti, stranamente, risulta in realtà essere la prima per quanto concerne la realizzazione e l'applicazione di queste direttive. Noi siamo dietro la Francia, la Germania e l'Olanda, dimostrando in concreto che il nostro europeismo fa acqua un pò da tutte le parti.

È troppo importante però la costruzione dell'Europa dopo Maastricht perchè il Partito democratico della sinistra non si assuma la responsabilità di pungolare, stimolare criticamente e di indicare, appunto con il voto a favore sul provvedimento di delega in discussione, il bisogno assoluto di far compiere un salto di qualità alla nostra politica. Chiediamo allora garanzie al Governo (e il Parlamento ha il compito di vigilare affinchè nella traduzione concreta dei decreti-delegati, dei provvedimenti amministrativi, il Governo realizzi un quadro semplice, chiaro, certo, al servizio di un rilancio dell'economia italiana) affinchè, soprattutto, ci sia attenzione alla reale armonizzazione tra le varie legislazioni nazionali per evitare che si verifichino contraccolpi, ritorni nazionalistici, incomprensioni ed una concorrenza sleale tra i vari paesi europei e affinchè questa armonizzazione, a tutti i livelli, favorisca la piena realizzazione del mercato interno.

Chiedo quindi un'accelerazione, una maggiore attenzione da parte del Governo e a nome del Partito democratico della sinistra assicuro che più che mai faremo da pungolo e da stimolo e vigileremo perchè l'impegno che il Governo oggi assume in quest'Aula sia realizzato nei tempi previsti e soprattutto vi chiediamo maggiore coerenza e sensibilità sulla qualità dei provvedimenti che dovrete assumere. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PROCACCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio no sul provvedimento, un no che non nasce certamente dalla sottovalutazione della necessità, dell'urgenza e in particolar modo dell'importanza per il nostro paese del recepimento di questo pacchetto di direttive comunitarie. Credo che tutto il mondo ambientalista abbia da anni, da molti anni, sostenuto con voce molto ferma l'urgenza per l'Italia di scuotersi, di far sentire la sua presenza a livello CEE. Al contrario la nostra assenza è stata per molti versi vergognosa, a cominciare da quanto riguarda le direttive di carattere ambientale. Dalle sedute di ieri e di

oggi non può essere sfuggito all'Assemblea che ci sono stati dei peggioramenti nel testo, anche su punti per noi particolarmente rilevanti.

La nostra opposizione ad esempio all'articolo 9 - desidero sottolinearlo con chiarezza - non configura, colleghi, semplicemente un discorso contro la caccia (non accetto infatti questo tipo di banalizzazione), bensì contro l'industria delle armi, che è una industria di morte, a proposito della quale noi, da tempo, abbiamo avanzato proposte di riconversione. Credo che i colleghi che oggi hanno vinto, anche se parzialmente, una battaglia, dovranno poi porsi il problema della perdita di una guerra, dal momento che l'industria delle armi va verso una crisi inevitabile, a cui noi cerchiamo di dare delle risposte e vorremmo che anche gli altri facessero altrettanto.

Piuttosto, vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo nella fase dell'espressione e dell'accoglimento o meno dei pareri delle Commissioni perchè questo problema si è già posto in passato. Questa delega è particolarmente delicata (noi l'abbiamo sempre vissuta con particolare tensione), dal momento che costituisce l'affidamento all'Esecutivo di un compito estremamente delicato, che salta la sede assembleare di legiferazione e che non può quindi trovare forme abbreviate di traduzione della norma. Questo lo posso dire anche sulla base di quanto è accaduto in passato, allorquando abbiamo dovuto letteralmente rincorrere certi provvedimenti, affinché non operassero uno snaturamento delle direttive.

Vorrei, inoltre, sottoporre all'attenzione del ministro Costa il problema della Conferenza Stato-regioni, che è la sede in cui ci si può proficuamente confrontare anche sul comportamento delle regioni rispetto alle direttive comunitarie. Potrei fare al riguardo molti esempi ai colleghi, ma mi limiterò ad uno particolare, che forse può sembrare strano, ma che riguarda un grosso problema a cui l'opinione pubblica è sensibile e che, invece, in sede parlamentare viene sistematicamente ignorato, vale a dire la condizione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto. Si tratta di una questione su cui io cercherò di rendere meglio informati i colleghi senatori attraverso delle proiezioni, da tenersi qui in Senato, perchè negli altri paesi, ma anche in Italia vi è un movimento sempre più forte di contestazione. Vi sono delle normative comunitarie, tra cui la Convenzione di Strasburgo recepita dal nostro paese già da molti anni, che sono completamente disattese nella pratica. Io vorrei che il nostro Parlamento si occupasse non soltanto dei problemi degli umani, che hanno voce per farsi sentire, ma anche di quelli degli animali. La Conferenza Stato-regioni, signor Ministro, può rappresentare una sede importante per affrontare questo argomento perchè la legge italiana, che ha recepito la Convenzione di Strasburgo, ha assunto l'esplicito impegno di far funzionare una commissione che si deve esprimere sulla situazione degli allevamenti e dei macelli. Questo non avviene perchè molte regioni si rifiutano di fornire i dati.

Io non credo, signor Ministro, che vi possa essere una legislazione di serie A ed una di serie B o, ancor meno, di serie Z; porto questo problema alla sua attenzione e faccio notare però ai colleghi che questa Aula ha dato segni di triste schizofrenia perchè, contraddicendo anche il voto su Maastricht, quando poi si toccano interessi particolari, si

tentano manovre che snaturano le direttive. La direttiva sulle armi da fuoco, tutte, noi l'abbiamo, in gran parte, mutilata; spero bene che alla Camera vi sia un forte intervento da parte del Governo per recuperare non soltanto i contenuti di tale direttiva, ma anche la dignità con cui il nostro paese si deve presentare all'Europa, in particolare a quella del '93. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete»*).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana vota con favore il provvedimento che recepisce alcune direttive comunitarie. Si tratta di un recepimento parziale delle numerose direttive comunitarie, talchè questa può essere considerata quasi una legge stralcio in quanto si limita a direttive relative al mercato interno.

Con il compiacimento per l'approvazione, che ci auguriamo di larga portata, il Gruppo democristiano fa anche auspicio che con molta rapidità il Governo presenti al Parlamento un disegno di «legge comunitaria» organico per il recepimento delle altre numerose direttive che attendono di essere attuate. Cito per tutte quella sui rifiuti che forse poteva già essere inclusa nella normativa relativa al Mercato interno. La differente classificazione dei rifiuti può porre il nostro paese in condizioni di inferiorità rispetto agli altri paesi membri della Comunità, oltre che rispetto ai paesi terzi.

Ma vi è ovviamente la soddisfazione che queste direttive indispensabili per la realizzazione del Mercato unico, siano approvate in tempo utile.

Di qui la soddisfazione e il voto favorevole del Gruppo democristiano.

COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COSTA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per svolgere alcune osservazioni a chiarimento della materia sottesa al provvedimento.

Si tratta di una legge «stralcio» - come è stata rappresentata poc'anzi dal senatore Acquarone - che è stata formulata proprio in considerazione dei termini molto ristretti che ci dividono dal 31 dicembre. Naturalmente questo non ci sottrae da responsabilità più generali nei confronti della Comunità a proposito dell'adeguamento e del recepimento nella nostra normativa di provvedimenti della CEE.

A meno di eventi particolari, cioè direttive particolarmente complicate che dovessero essere emanate in questi ultimi mesi dell'anno, il Governo si riserva di presentare nel mese di gennaio un disegno di legge comunitaria per il 1993, che conterrà la somma della legge

comunitaria per il 1992 (esclusa la parte approvata con la normativa stralcio oggi in discussione) e delle norme che saranno approvate entro la fine dell'anno da parte della Comunità europea.

Per quanto riguarda alcune osservazioni svolte dai colleghi rispetto alla fase ascendente, il fatto è che non dovremo più approvare tanto rapidamente, come accade oggi, un complesso di normative. Ci troviamo infatti di fronte a sedici leggi da approvare in un solo colpo; leggi che ovviamente avrebbero meritato un maggior approfondimento. Se tale approfondimento fosse stato effettuato nella fase ascendente, molto probabilmente sarebbe stato più facile recepire il provvedimento.

Per l'inizio di dicembre ho convocato tutto il personale che si occupa di questa materia, non soltanto in Italia bensì anche a Bruxelles e tutti gli italiani che lavorano nell'ambito della CEE, al fine di stabilire un raccordo più stretto pure con i parlamentari europei e italiani.

Un'ultima osservazione a proposito della graduatoria. Essa ha un valore relativo, ma sotto certi aspetti può anche essere significativa. Stiamo predisponendo i decreti legislativi relativi alla legge comunitaria per il 1991 che saranno all'attenzione della prossima riunione del Consiglio dei ministri. Se oggi da parte del Senato verrà l'approvazione del provvedimento in esame e se questo stesso verrà approvato nell'arco di quindici o venti giorni dalla Camera, credo che potremo passare alla redazione dei decreti legislativi (sono quasi pronti) entro la prima metà del mese di dicembre.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, dobbiamo esaminare la seguente proposta di coordinamento:

All'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

«1-bis. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

3) decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione».

Conseguentemente è soppresso il comma 3 dell'articolo 3.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Criteri di delega)

1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

1.

IL RELATORE

Invito il senatore ad illustrarla.

SAPORITO, *relatore*. Si tratta di modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'approvazione degli emendamenti presentati dal senatore Marchetti e da altri senatori per il passaggio di alcune norme dal regolamento ai decreti legislativi.

Si tratta quindi di emendamenti tecnici.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche» (668)

«Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona» (640), d'iniziativa del senatore Cappelli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche», e «Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona», d'iniziativa del senatore Cappelli.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Giollo, il quale nel corso del suo intervento svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 397 del 1992,

sottolineando il ruolo della legge n. 183 del 18 giugno 1989 in tema di prevenzione dei danni, conseguenti a calamità naturali, all'ambiente umano e naturale, in relazione anche al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

rilevando che nell'articolo 9 del decreto-legge in discussione è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie sottratte alla legge n. 183 ed al funzionamento dei parchi naturali;

impegna il Governo:

a rifinanziare totalmente la legge n. 183 in modo che possa essere compiutamente attuata anche per le finalità sopraindicate;

a presentare al più presto una legge-quadro sulle calamità naturali che regolamenti gli interventi in tale settore e che preveda l'accantonamento di adeguati fondi, ai quali attingere in base alla legge-quadro stessa.

9.668-640.1

GIOLLO, PARISI, BOFFARDI, ICARDI, D'AMELIO

Il senatore Giollo ha facoltà di parlare.

* GIOLLO. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del disegno di legge n. 668 mi sia consentito, sia pure in modo generale e sintetico, di presentare all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni sulle calamità naturali.

Non tutte le calamità naturali sono ineluttabili. Molti eventi calamitosi non si sarebbero verificati se fossero state attuate le dovute misure di prevenzione che, come è risaputo, sarebbero costate meno rispetto ai costi sostenuti per gli interventi riparatori. Anche per le calamità ineluttabili determinate opere di prevenzione avrebbero potuto, possono e potranno limitare o contenere l'entità e la portata di danni ad esse conseguenti. Inoltre, gli effetti disastrosi causati da una calamità naturale possono essere più o meno contenuti a seconda della rapidità di intervento delle forze della protezione civile, nonché della portata dell'intervento stesso.

È di massima importanza, infine, nell'interesse delle popolazioni delle zone danneggiate e dell'intera collettività che le regioni colpite da eventi calamitosi possano disporre, in tempi brevi e in quantità congrue rispetto ai danni subiti, di contributi straordinari per interventi di somma urgenza e per risanare l'ambiente nel più breve tempo possibile in modo da consentire alle popolazioni colpite di ritornare alle normali condizioni di vita e alle aziende di riprendere le attività economico-produttive.

In sintesi, l'azione preventiva, il pronto intervento e la portata dello stesso da parte delle forze della protezione civile, l'assegnazione in tempi rapidi alle regioni colpite di contributi straordinari congrui rispetto ai danni determinati dall'evento calamitoso sono fondamentali per evitare che l'evento calamitoso si produca e, nel caso che esso avvenga, per contenerne gli effetti sotto l'aspetto umano ed economico.

Nel nostro paese fino a qualche anno fa non è mai stata avviata dai vari governi una seria politica ambientale per il risanamento del territorio e la tutela dell'ambiente che avrebbe sortito, tra gli altri, effetti indubbiamente preventivi come quelli che si otterrebbero se si attuassero completamente alcune leggi che sono da considerarsi valide (anche se ulteriormente perfezionabili) promulgate in questi ultimi anni; in particolare la legge n. 183 del 1989.

Tale legge è finalizzata ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la protezione e la gestione del patrimonio idrico, gli usi razionali e lo sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Lo stato di attuazione di questa legge evidenzia che una parte non trascurabile dei finanziamenti ad essa assegnati sono stati usati non per le finalità già citate ma per decreti-legge similari a quello di discussione per interventi urgenti in difesa del suolo in attesa dei piani di bacino e per una serie di altri provvedimenti.

È auspicabile, quindi, che il rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 sia totale ed utilizzato solo affinché essa possa essere completamente attuata, anche per le finalità riportate nell'ordine del giorno presentato da noi comunisti.

Per quanto riguarda il pronto intervento e la portata dello stesso da parte delle forze della protezione civile è doveroso *in primis* elogiare l'efficacia e la tempestività dei loro interventi in occasione di tante calamità che hanno colpito il nostro paese. Questo, però, non mi esime dall'asserire che le forze per la protezione civile necessitano di disporre di nuovi e maggiori mezzi e che la loro entità numerica deve essere rafforzata al fine di accentuare l'efficacia dei loro interventi.

Una legge-quadro sulle calamità naturali adeguatamente finanziata consentirebbe di assegnare alle regioni colpite da eventi calamitosi, in tempi rapidi, congrui contributi straordinari e di regolamentare l'utilizzo degli stessi. Al riguardo Rifondazione comunista ha presentato una propria proposta.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 668 di conversione in legge del decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1992, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche, è quanto mai ovvio asserire che esso presenta i giusti requisiti di urgenza e necessità, in contrasto con la quasi totalità dei decreti-legge discussi in quest'Aula durante l'attuale legislatura.

C'è da aggiungere che il decreto non essendo, come la maggior parte di quelli esaminati finora, un decreto *omnibus* può essere convertito in legge nel tempo previsto di sessanta giorni, consentendo così alla regione Liguria di disporre dei 100 miliardi che il decreto le assegna anche se certo non sono sufficienti a soddisfare le aspettative dei comuni colpiti e delle relative popolazioni. I danni, come evidenzia la relazione tecnica ed il resoconto dei lavori della delegazione della 13ª Commissione recatasi nei luoghi ove si sono verificati gli eventi calamitosi, sono di eccezionale gravità ed entità ed ammontano a parecchie centinaia di miliardi. Per questo mi permetto di invitare il Governo a considerare l'opportunità di emettere nuove provvidenze a favore delle popolazioni colpite.

Gli eventi calamitosi oggetto di disegno di legge in discussione con molta probabilità si sarebbero potuti evitare, o si sarebbero potuti

ridurre gli effetti disastrosi da essi prodotti, se fossero state attuate le opportune opere di risanamento del territorio. Prodigio e tempestivo è risultato l'intervento delle forze della protezione civile.

Concludo sottolineando ancora i seguenti aspetti del decreto in discussione: i 100 miliardi che vengono assegnati alla regione Liguria sono insufficienti a far fronte all'eccezionalità dei danni; parte dei 100 miliardi stanziati vengono sottratti da quelli che servono per il finanziamento della legge n. 183 del 1989. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione Comunista).*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Procacci. Ne ha facoltà.

PROCACCI. Signor Presidente, intervengo su questo provvedimento con l'intento di fare anche delle considerazioni di carattere generale più ampie sul problema, che in parte sono molto vicine a quelle che ha svolto il collega Giollo. Diceva Aurelio Peccei, con una espressione che può essere considerata veramente lapalissiana, condivisibile, che è meglio prevenire le catastrofi piuttosto che doverle affrontare. Sembra chiaro, però se noi andiamo a leggere i provvedimenti e la politica che viene attuata sia a livello centrale, sia a livello periferico, allora dovremmo dire che questa frase ha ancora un senso oscuro per molti in questo paese.

Certamente noi per primi vogliamo che non soltanto la Liguria, ma tutte le zone del nostro paese che sono state colpite così duramente da alluvioni e altri catastrofi in questo periodo siano aiutate, agevolate in tutte le operazioni di sistemazione del territorio. Però, colleghi, è amaro riconoscere che ancora una volta quella che manca è la prevenzione: in Italia non c'è nessuna forma di politica del territorio. C'è una politica di faraoniche opere pubbliche, spesso inutili, a volte dannose, che questo territorio ha distrutto.

Voglio fare un riferimento proprio alla Liguria, a Genova: nel 1970 c'è stata un'alluvione che ha causato anche dei morti per l'erosione del torrente Bisagno. Cosa è accaduto in questi ventidue anni? Non sono state realizzate delle opere razionali, ma solo interventi di copertura, non di risanamento quindi del bacino, tanto meno di restauro complessivo idrogeologico. Si è seguita quindi soltanto la logica abbastanza volgare della cementificazione dei fiumi, che del resto è un problema generale che riguarda tutto il nostro paese da nord a sud. Ultimamente è stata effettuata la deviazione di un affluente, il Feregiano, che non può come opera idraulica portare a incidenti effetti sulla situazione del territorio.

Naturalmente i Verdi hanno da molto tempo portato all'attenzione di tutti a livello locale questo gravissimo problema. Il risultato, dopo la presentazione di una proposta di legge regionale sulla mancata attua-

zione a livello locale della legge n. 183 sul regime dei suoli, è stata l'istituzione di una commissione (probabilmente in questo paese ogni volta che si vuole seppellire un provvedimento o una azione si istituisce una commissione) che ancora una volta, per l'appunto, dopo tre anni non ha effettuato alcun intervento. Poi è si è verificata l'alluvione, la catastrofe che tutti conosciamo.

Eppure sarebbe ormai irrinunciabile procedere alla «rinaturalizzazione» dei corsi d'acqua della zona, non soltanto per Genova ma per tutta la regione. Però l'assemblea regionale non ha approvato alcun piano di bacino: siamo a livello zero sia dal punto di vista della prevenzione sia per gli interventi di riassetto. Va ricordato che Genova ha ospitato le celebrazioni del cinquecentenario della scoperta dell'America, quelle Colombiadi per le quali tanti soldi sono stati infelicitamente spesi. È stata una grande occasione per effettuare un'ulteriore scempio del territorio, ad esempio allargando, come bacino di utenza, sino a Lucca la zona di intervento. Siamo di fronte all'evidente fallimento dell'*Expo*: da notizie non ancora ufficializzate, ma credibili e dotate di solide fonti, abbiamo appreso che anche il numero dei visitatori sarebbe stato gonfiato. Pare che l'*Expo* abbia chiuso con almeno 120 miliardi di *deficit*, mentre il provvedimento che stiamo esaminando richiede un centinaio di miliardi. Non sfuggirà, quindi, a nessuno la logica perversa di questa politica assurda di non intervento sul territorio.

Tra pochi giorni, poi, ci troveremo certamente ad affrontare in Commissione il provvedimento sul disastro in Toscana, anch'esso annunciato, come quello della Liguria e di Genova.

Avevo portato con me - e vi consiglio - una lettura apparentemente arida ma molto interessante: l'annuario Istat delle valutazioni sullo stato di dissesto geologico dei comuni italiani. Si legge chiaramente in una tabella riferita al 1989 che i Comuni nei quali si siano verificati fenomeni di subsidenza sono stati 1.013; quelli colpiti da alluvione sono stati 2780, da inondazioni 1.911 e da erosione 482. Molti di questi fenomeni sono ricorrenti. Ancora, vi si legge che i comuni con corsi d'acqua soggetti a straripamento sono stati 2.421 in vicinanza di centri urbani e 1.550 all'interno dei centri abitati stessi; che le aree soggette a movimenti franosi per regione sono state 2.251.

Interrompo qui la mia lettura, invitando i colleghi ed il Governo a cambiare davvero l'impostazione della politica del territorio, per ora assolutamente assente. Del resto, il Ministero per l'ambiente ci ha descritto con una cartina molto eloquente la fotografia dell'Italia sottoposta alle frane e ai dissesti continui del territorio. Dobbiamo uscire da questa emergenza continua che, da una parte, sottopone le finanze dello Stato ad uno stillicidio di spese e che, dall'altra parte, non risolve affatto i problemi dell'ambiente.

Naturalmente la nostra preoccupazione principale è rivolta alla legge n. 183. Desidero qui motivare le ragioni per cui avevamo proposto un emendamento per il cambiamento della copertura, emendamento sul quale diversi colleghi ci hanno seguito. Le ragioni del tentativo di cambiare il reperimento dei fondi erano ragioni molto semplici: è inaccettabile, a nostro parere, andare a saccheggiare le risorse finanziarie di una legge, la n. 183 sul regime dei suoli, che ha dei

compiti terribilmente ambiziosi, data la situazione italiana, cioè effettuare studi su tutto il territorio per individuare le aree soggette a crisi ambientale, programmare gli interventi. È evidente che, se non inizia mai un vero, coraggioso e competente lavoro di prevenzione, noi saremo sempre qui a contare le frane, le esondazioni e anche a contare i morti.

Per questo abbiamo cercato di continuare a dare pienezza finanziaria a quel provvedimento. Mi dispiace che poi ci siano stati, a causa del Governo che ha effettuato un vero rastrellamento di fondi, dei problemi che hanno reso impossibile il ricorso a quella proposta.

Forse questa sarà l'occasione buona per cambiare strada. In uno slancio di ottimismo, io vorrei davvero pensarlo, anche perchè non soltanto ce lo impone una situazione sociale pesantissima, di sfascio delle città (e penso anche a Firenze, ai pericoli che ha corso e alla violenza che ha subito per queste catastrofi annunciate), ma io credo che si dovrebbe indurre a cambiare il nostro modo di affrontare i problemi di questo paese, dell'ex Belpaese, una ragione di tipo finanziario, di saggia amministrazione: si pensi a quanto ci è costato, in tutti questi anni, correre dietro alle catastrofi annunciate, a quanti fondi sono stati sottratti dalle pubbliche casse per rimediare ai guasti che non soltanto governi ma amministrazioni locali avevano provocato. Veramente ha suscitato una grande rabbia in me leggere le dichiarazioni degli amministratori toscani e il loro *mea culpa* per interventi sul territorio non effettuati, anche banali come quello della pulizia dei corsi d'acqua; le catastrofi avvengono spesso per motivi assolutamente futili.

Naturalmente noi diremo sì a questi provvedimenti e spero che queste mie considerazioni servano ad avere tutti insieme la volontà autentica, non platonica, di voltare pagina sulla politica ambientale italiana. (*Applausi dal Gruppo «Verdi-La Rete», del senatore Coviello, del senatore Garofalo e del senatore Gualtieri.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boffardi. Ne ha facoltà.

BOFFARDI. Signor Presidente, sono diverse le considerazioni che gli eventi alluvionali del 22 e del 27 settembre ci suggeriscono e, nell'esprimerle, abbiamo ben presente la sensazione di dire cose scontate, non tanto perchè ovvie, ma perchè purtroppo ormai usuali, ripetitive, frequenti. Infatti, benchè il nostro paese non abbia grandi fiumi, non sia soggetto alla variabilità improvvisa dei climi tropicali, non sia interessato ai monsoni o alle piogge stagionali, riesce ad essere estremamente vulnerabile alle alluvioni.

È un caso che, proprio recentemente, il Servizio geologico nazionale, in una ricerca pubblicata, indica che dal 1944 al 1990, solo per frane e inondazioni, nel nostro paese sono stati interessati ben 4.568 comuni, pari al 56,5 per cento di essi, con una media di disastri dovuti al dissesto di circa nove miliardi al giorno.

Si sta ancora in questi giorni pulendo il fango nelle case e nelle aziende alluvionate di Genova e Savona ed ecco il riproporsi drammatico delle stesse scene nella Toscana e, ora, nel Veneto.

Per quanto tempo ancora dovremo ripetere questi discorsi circa l'individuazione delle cause nel dissesto idrogeologico del territorio e la raccomandazione di provvedimenti che affrontino in modo preventivo l'intera questione? Il fatto è che questi eventi non solo hanno mostrato quanto vulnerabili siano le nostre città e quanto non siano stati adottati provvedimenti di prevenzione, ma anche quanto sia carente l'impianto complessivo preposto all'allarme. È un caso che il servizio idrografico della protezione civile lamenti da anni la mancanza di mezzi e di personale? È un caso che Genova e le città della provincia savonese siano state colte alla sprovvista da un fenomeno temporalesco – certamente grave – che però alcuni giorni prima aveva già interessato la Provenza e tutto l'arco ponentino dell'alto Tirreno?

Se è vero, come si evince anche dalla relazione al provvedimento in esame, che la Liguria è interessata da corsi d'acqua brevi, spesso a regime torrentizio, con alvei spesso ingombri, con declivi che agiscono sul corso d'acqua privi di opere di canalizzazione – se non appesantiti da opere edilizie –; se è vero che i letti dei torrenti spesso sono coperti da manufatti pericolosi; se le colline sono prive di vegetazione e di contenimento del terreno, prendiamone finalmente atto e puntiamo, con una politica fatta di provvedimenti immediati, ad un'opera di vero riassetto.

Sono situazioni che si conoscevano già e che gridano se non vendetta almeno giustizia nei confronti delle vittime, con l'individuazione delle responsabilità penali e politiche. La collega Procacci ricordava, a proposito di Genova, le operazioni di deviazione del Fereggiano e la copertura del Bisagno. Quello che non diceva la collega Procacci lo posso dire io: queste operazioni, come la deviazione in sotterranea dell'intero Bisagno, mirano ad un grosso *business*.

Anche questi eventi alluvionali hanno determinato vittime, distruzione di case ed aziende, opere pubbliche, opere d'arte e storiche ed un ulteriore aggravamento del degrado ambientale, tutte cose che dobbiamo considerare.

Penso, ad esempio, all'opera di erosione dello strato di terra che copre le nostre colline, uno strato già sottile, di pochi centimetri, che privo del contenimento degli alberi o dell'opera dell'uomo, viene appunto trascinato dall'acqua a mare e, facendo affiorare la roccia, isterilisce definitivamente il paesaggio collinare e montano con un danno gravissimo e irreparabile all'ambiente.

Sarebbe davvero scontata e povera la nostra riflessione su questi fatti se non fossimo conseguenti, oggi non domani, con atti che, coordinando protezione civile a ripristino delle opere pubbliche, aiuto alle aziende e alle abitazioni, leghino provvedimenti per ripristinare pienamente le strutture operative d'allarme, a quelli per la realizzazione delle opere di contenimento del terreno, le opere di laminazione a monte dei corsi d'acqua, di rimboschimento collinare, di agevolazione alle presenze agricole che sono il primo deterrente contro gli incendi boschivi e il degrado ambientale, la realizzazione e il mantenimento delle canalizzazioni cittadine pulite.

È il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura che devono essere messi in condizione di operare preventivamente. Quando se ne occupa quello della protezione civile è ormai troppo tardi.

Sul provvedimento in esame voglio sintetizzare alcune osservazioni di merito. La prima è che, a fronte delle sole cifre riportate dal provvedimento stesso (ma la realtà è più grave) lo stanziamento è gravemente insufficiente (100 miliardi a fronte di una stima almeno otto volte superiore).

Lo stesso riferimento alla legge n. 183 e agli schemi previsionali per il quadriennio 1989-1992 ha senso se per questa legge si realizza un rifinanziamento adeguato.

La seconda considerazione è la mancanza di una dichiarazione di stato di emergenza tempestiva, che consentisse anche un maggior coordinamento degli interventi. È ridicola, ad esempio, la risposta che alcuni sindaci del savonese hanno avuto dalle autorità militari a cui si erano rivolti per ottenere dei ponti *Bailey*, necessari per sostituire i ponti distrutti. A questi sindaci è stato risposto che i ponti erano disponibili, ma che per averli bisognava pagare 10 milioni di affitto, l'assicurazione e quant'altro.

Lascia francamente perplessi il fatto che in una situazione in cui muoiono delle persone, vengono spazzate via case e fabbriche ci sia ancora qualcuno che per le opere urgenti chiede la domanda in carta da bollo.

Rispetto ai meccanismi di agevolazione, credo non sia stato giusto estendere - lo dico francamente, anche se sono genovese - a tutta la città di Genova dilazioni che invece, se si fosse disposto di un meccanismo organizzativo più efficiente, avrebbero dovuto essere destinate solo a quanti veramente avevano subito danni.

Se è vero come è vero che l'occupazione, in un contesto in crisi come la Liguria, era in qualche modo mantenuta dalla piccola e media azienda, dobbiamo renderci conto che l'alluvione ha soprattutto colpito queste attività. Occorre fare in modo, per esempio, che i meccanismi di concessione dei mutui, dei prestiti bancari e altro, che richiedono garanzie immobiliari, o di beni mobili, di scorte, considerino che molte aziende sono state colpite proprio in questi beni e, quindi, non sono in grado di offrire garanzie mentre sono le più esposte.

Occorre che gli interventi di sostegno siano rapidi e che l'assegnazione dei fondi avvenga attraverso procedure snelle, non burocratiche e abbiano nell'ente più vicino alla gente, e cioè il comune, il soggetto che gestisca queste risorse.

Guai se ai danni dell'alluvione subentrassero quelli altrettanto terribili della difficoltà interpretativa delle norme e della burocrazia.

Per non parlare dei contenziosi che poi si aprono e durano anni e anni, con uno svilimento evidente dell'immagine dello Stato che spesso non solo è incapace a prevenire ma persino a soccorrere.

So, e credo sia giusto, che è stato richiesto che le provvidenze interessino le aziende anche con più di trecento addetti. Forse non è possibile attuare ora emendamenti in questo senso ma, in una fase successiva ritengo che si dovrebbe fare il punto della situazione e che sarebbe utile estendere le norme a questo tipo di aziende.

Opportunamente alcuni degli emendamenti chiedono che queste norme siano estese ad associazioni, università, e così via.

Occorre, poi, estendere i provvedimenti alle aziende di servizi, di trasporto e altre che non sono state comprese nel decreto. Nello stesso

tempo occorre che non siano posti limiti dimensionali all'azienda e che sia affermata la garanzia sussidiaria dello Stato per quanto concerne la corresponsione di agevolazioni finanziarie alle aziende che ne fanno domanda. Altrettanto indispensabile è, poi, che la valutazione delle scorte, in base alla legge vigente, non si limiti per questi aiuti al 40 per cento ma all'intero complesso delle scorte stesse. Tante aziende, infatti, le hanno perse completamente. La valutazione dei danni inoltre non deve far riferimento ai costi originari delle strutture e delle scorte, bensì ai costi attuali.

Ritengo che sarebbe sbagliato rinviare ogni provvedimento programmatico alle sole autorità di bacino. Occorre che in tempi ravvicinati il Governo relazioni al Parlamento, magari in sede di Commissione ambiente, sull'esito dei provvedimenti, l'avanzamento dei lavori di ripristino idrogeologico, sui provvedimenti economici di sostegno alle attività produttive e commerciali, sulle abitazioni private, sulle opere pubbliche.

Nel contempo dovremo fare il punto sull'organizzazione complessiva della protezione civile e sulla sua funzionalità dell'integrazione nell'agire tra strutture diverse dello Stato a cominciare dalle forze armate.

Spesso si discute in Commissione difesa su una concezione nuova che deve presiedere nella riorganizzazione delle forze armate come forze di difesa nazionale intesa in senso lato, e quindi di difesa anche in queste circostanze.

Bisogna, però, riconoscere onestamente che, fino ad ora, nelle tante tragedie che hanno colpito il nostro territorio, le forze armate hanno mostrato certamente tanta abnegazione, tanto coraggio e tanta capacità di solidarietà, ma non sempre le loro strutture operative sono state messe in grado di essere coordinate ed efficienti, capaci di esprimere appieno, nei rapporti, ad esempio, con gli enti locali, la consapevolezza che tutti concorrono a costituire lo Stato, organi periferici e centrali, e che in situazioni così gravi, l'improvvisazione e la mancanza di coordinamento non debbono essere più ammesse.

Sono queste, onorevoli colleghi, le considerazioni che intendo svolgere su questo provvedimento, che noi approveremo, ma con tutte le riserve e le osservazioni che ho espresso. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo all'ennesimo provvedimento in tema di calamità atmosferiche e debbo dire che, rispetto al dibattito che in proposito è stato portato avanti negli anni e nei mesi scorsi, non si è fatto alcun passo avanti.

Pertanto, farò una piccola premessa al provvedimento perchè il problema degli interventi a favore di questa o di quell'altra località (nel caso in specie di Savona, di Genova e di comuni delle due province) non può che registrare la posizione favorevole del nostro Gruppo. Il discorso, però, va impostato in maniera più ampia e affrontato a monte.

Come ho detto prima, non si è fatto un passo avanti perchè – come ha avuto modo di rilevare anche il Ministro in Commissione – oggi basta una pioggia un tantino più intensa perchè si verificano danni anche ingenti. Ciò perchè – come sanno i colleghi – non vi è opera di prevenzione, perchè manca la manutenzione nei canali, perchè si sono abbandonate la collina e la montagna, perchè viene ridotta la quantità di bosco. Si tratta, quindi, di tutta una serie di cause (soprattutto la mancanza di prevenzione), che hanno determinato difese minori e quindi danni che si potrebbero evitare; questi non solo non si evitano, ma, addirittura, vengono ingigantiti. Capisco che, quando si verificano terremoti o eventi veramente eccezionali, la prevenzione possa molto poco, ma, a fronte di piogge un pochino più intense, se fosse portata avanti realmente un'opera di prevenzione e se fossero posti in essere tutti quegli accorgimenti che ripetiamo da tempo, certamente, non si registrerebbero i danni e i morti, come oggi accade, e non si spenderebbero tanti soldi inutilmente.

Questo ritornello, che viene ripetuto da noi e non solo da noi, purtroppo, sembra non trovare ancora risposta da parte dei Governi che si sono finora succeduti alla guida del nostro paese e questo costituisce già un grave motivo di insoddisfazione da parte nostra. Inoltre, anche in quest'Aula, nella passata legislatura e poi in Commissione più di recente, noi del Movimento sociale, ma anche altri, abbiamo ripetuto che non è possibile continuare ad andare avanti in questo modo, cioè senza una legge-quadro di riferimento in materia.

Se ci soffermiamo un momento a quanto è agli atti del Senato, ci accorgiamo che è in discussione in Aula il provvedimento in favore della Liguria, mentre all'esame della Commissione di merito, stamattina e domani ancora, vi è un altro provvedimento relativo ad avversità atmosferiche verificatesi addirittura nel 1991 e nel 1992 fino a settembre.

Abbiamo poi un decreto-legge che riguarda Toscana, Sardegna e altre aree (ivi comprese le avversità che hanno determinato lo straripamento dell'Arno in alcune zone), quindi i fatti più recenti. Insomma, vi è una serie di provvedimenti che a fronte di avversità più o meno analoghe non sempre recano misure identiche quanto alle competenze, ai tipi di intervento, ai benefici.

In Commissione il Ministro ha dichiarato di essere d'accordo con noi (e con altri senatori): lo ringraziamo ma, molto simpaticamente, il Ministro deve consentirmi di dire che anche i suoi predecessori dichiaravano di essere d'accordo con noi. Ella, Ministro, ha detto qualcosa di più, cioè che il Ministero della protezione civile sta approntando un provvedimento che non pone a carico dello Stato tutti gli oneri conseguenti dalle avversità (è il meccanismo delle assicurazioni). È un provvedimento che esamineremo non appena il Governo lo presenterà al Parlamento.

Ma ci riferiamo più generalmente, signor Ministro, ad una legge quadro che faccia sì che il Parlamento non sia investito più di decreti-legge o disegni di legge ogni volta che viene una pioggia un tantino più forte delle altre; una legge quadro che definisca i soggetti competenti, le procedure e le provvidenze o interventi a seconda dei danni. Dopo di che, se sussistono i presupposti per l'ottenimento di

quelle provvidenze, queste saranno effettivamente erogate ai soggetti cui la legge quadro riconosce il diritto.

Purtroppo dobbiamo ripetere questo ritornello, dobbiamo insistere, sperando che nei prossimi mesi si giunga finalmente al risultato di una legge quadro (o cosiddetta legge cornice).

Per quanto riguarda la prevenzione - alla quale ho accennato prima - mi sembra che, proprio con questo decreto-legge, ma anche attraverso altri provvedimenti che il Senato sta esaminando in Commissione proprio in questi giorni, si proceda addirittura in senso contrario. Infatti, il decreto-legge al nostro esame è finanziato con risorse che vengono prelevate quasi totalmente da quelle destinate all'attuazione della legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo, e della legge relativa al programma di salvaguardia ambientale (parchi e simili), per motivi di emergenza, cioè per riparare a danni che già si sono verificati. Allora, se il Governo continua a tagliare i fondi destinati alla difesa del suolo per intervenire in occasione delle emergenze (talvolta anche solo per riparare le case danneggiate), quando mai si potrà fare prevenzione? Proprio alla legge n. 183, che dovrebbe rappresentare lo strumento principale in questo senso, cioè per la difesa del territorio e per la prevenzione, vengono sottratte importanti risorse.

Mi sembra che si stia girando intorno al problema senza volerlo risolvere. Fino a quando si taglieranno i soldi al programma pluriennale di attuazione e alla legge n. 183, ci troveremo purtroppo di fronte a piogge un tantino più intense delle altre che causeranno danni gravissimi, irreparabili.

Di qui la necessità di un'inversione di tendenza.

Tali considerazioni avrebbero dovuto indurre la nostra parte politica addirittura a votare contro il provvedimento: l'ho dichiarato anche in Commissione, poi interverrà anche il collega, senatore Danieli, per esplicitare i motivi del voto del nostro Gruppo. Ci facciamo carico tuttavia dei problemi dei cittadini, dei danni che si sono verificati, dei disagi di intere categorie e anche del fatto che i benefici concessi sono molto esigui rispetto all'entità dei danni stessi. Infatti, si parla di oltre 800 miliardi di danni nelle due province, mentre la legge prevede circa 100 miliardi.

Il problema generale deve però essere affrontato.

Ho discusso oggi col mio Capogruppo e con alcuni colleghi e posso riferire in maniera responsabile la posizione della mia parte politica su questo argomento, che va nel senso di votare a favore, sia pure con tutti questi rilievi, del provvedimento. Diciamo però chiaramente al Governo e soprattutto al Parlamento, che deve rimanere l'organo sovrano, che non è possibile continuare su questa via e che in futuro, se non ci saranno segni di cambiamento (cioè il fatto che la legge n. 183 deve servire ai fini per cui è stata approvata, la legge-quadro e così via), non solo non voteremo a favore, ma porteremo avanti tutta una serie di iniziative affinché la gente finalmente capisca che forse è meglio rinunciare ad una modesta quantità di quattrini, ma costringere il Governo ed il Parlamento ad andare avanti in modo diverso per rimuovere le cause che poi determinano morti, crolli di ponti, danni alle cose e alle persone.

In Commissione sono state discusse alcune modifiche al provvedimento che noi abbiamo appoggiato. Vi è stata in particolare la modifica all'articolo 9, con l'emendamento della collega Procacci che, data l'assenza della proponente, ho fatto mio e che la Commissione ha approvato, molto importante in quanto incide sulla imputazione della spesa. Il decreto-legge imputa questa spesa soprattutto alla legge sulla difesa del suolo e al programma pluriennale di salvaguardia ambientale. Noi avevamo pensato invece di farla gravare sul Ministero dell'industria al fine di preservare i fondi della prevenzione di cui alla legge n. 183. Si è poi saputo, come ha segnalato il relatore, che quei fondi si sono esauriti. Tale situazione ci mortifica perchè avremmo voluto dare anche noi un primo rilevante segnale di cambiamento e di novità.

In questo momento non so - lo vedremo in seguito - su quale altro capitolo di bilancio si potrà fare riferimento senza utilizzare la legge n. 183 ed il programma di salvaguardia ambientale. Se però il Ministro od altri colleghi possiedono dei dati in questo senso, sarebbe utile che dal dibattito emergesse questa novità perchè il Parlamento e il Governo hanno il dovere di segnare una svolta decisiva anche nel settore dell'ambiente, proprio nella direzione di non dover più intervenire per emergenze, cioè per riparare danni, ma per prevenire i danni che gli eventi calamitosi possono arrecare. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parisi Vittorio. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve per non essere ripetitivo rispetto al già detto, con lo scopo di ribadire peraltro alcuni concetti che riteniamo importanti.

Ancora una volta il nostro paese è sottoposto ad eventi calamitosi di tipo alluvionale. Oggi ci occupiamo della Liguria, prossimamente della Toscana, del Piemonte, della Sardegna, forse del Friuli Venezia-Giulia e dell'Emilia Romagna. Questi eventi vengono detti eccezionali.

Ritengo invece eccezionale e scandaloso che non si intervenga in opere di prevenzione secondo piani nazionali di intervento.

Nonostante che il Parlamento abbia approvato nella precedente X legislatura finalmente la legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo, ancora oggi le autorità di bacino o non sono state istituite, o non funzionano, anche nel caso di bacini regionali. Di fatto la legge n. 183 è inoperante e la sua copertura finanziaria viene saccheggata, come gli esempi richiamati anche da altri dimostrano.

Nel sopralluogo che una delegazione della 13ª Commissione ha effettuato a Genova e a Savona è emersa una situazione di dissesto idrologico tale che si è facili profeti nel prevedere che altri eventi con piovosità analoga (300 millimetri di pioggia) potranno determinare danni anche più gravi, persino in termini di vite umane. Rammento al riguardo che cinque persone hanno perso la vita per eventi alluvionali e questo nel progredito e tecnologico 1992, in pieno ordine mondiale.

Nelle audizioni alla prefettura di Genova e Savona sono emerse situazioni che destano grandi perplessità persino sulle competenze in

merito agli interventi da farsi sui corsi d'acqua, ad esempio la pulizia di rifiuti solidi in alveo che, ricordo, sono stati importanti concause degli effetti disastrosi delle piene, chiudendo le luci dei ponti, con l'effetto di creare dighe temporanee. Si deve sottolineare inoltre il non fatto in merito ad opere idrauliche di prevenzione, nonostante la disponibilità legata ai fondi delle Colombiane, pur disponendo per Genova di un piano preciso di interventi. Del resto si continua nella politica di opere idrauliche a valle e non si interviene in modo diffuso per un problema che ha caratteristiche per l'appunto di tipo diffuso. Ma in tema di «non fatto» si ritiene di denunciare, come ha fatto del resto il Presidente della regione Liguria, che il Governo non ha dichiarato, pur richiesto, lo stato di emergenza che avrebbe permesso di far scattare un dispositivo di coordinamento delle azioni rese necessarie dagli eventi calamitosi per aiutare le popolazioni a uscire dalle condizioni di reale emergenza in atto. Non si può non restare esterefatti che, date le caratteristiche della zona, con brevissimo intervallo tra evento meteorico e onda di piena, non siano stati predisposti sistemi di allarme adeguati.

Detto questo, si tratta di decidere cosa fare adesso. I danni sono così sintetizzabili alla data del 16 ottobre 1992: 99 miliardi e 200 milioni per la provincia di Genova, 194 miliardi per la provincia di Savona. A fronte di tali danni, che sono certamente inferiori al reale, perchè a quella data non erano stati censiti ancora del tutto i danni, ad esempio, alle attività produttive, il Governo ha elargito, attingendo in buona misura alla legge n. 183, nonostante che tale legge sia di prevenzione e non di emergenza, 100 miliardi. Nelle audizioni è stato affermato con forza da parte degli amministratori locali che quanto previsto dal decreto-legge deve considerarsi un acconto, non potendosi ritenere che l'intervento governativo si possa limitare ai 100 miliardi. Si pensi, ad esempio, alla situazione del savonese, con gravi problemi nelle connessioni dei centri minori a causa dei crolli di ponti e di altri eventi che hanno compromesso le interconnessioni.

Un punto importante emerso sul quale vi è stata unanimità è che tali risorse, ancorchè limitate, vengano messe al più presto realmente a disposizione delle amministrazioni locali che sono particolarmente esposte al momento, date le situazioni dei bilanci degli enti locali. Non si devono inoltre dare, come già accennato dal collega Boffardi, contributi a pioggia o esenzioni, ma lo si deve fare in modo selezionato perchè i realmente danneggiati sono una frazione della popolazione.

Ma ora non si può non accennare, seppur brevemente, al fatto che il Senato deve avere coscienza che questi interventi per alleviare gli indubbi danni che le popolazioni hanno subito costituiscono di fatto uno spreco di denaro pubblico, perchè si tratta di danni provocati da eventi prevedibili, per i quali l'attuazione di opere di prevenzione contro il dissesto idrogeologico può azzerare gli effetti.

Se non si interviene con opere atte al risanamento ambientale, se non si dà luogo in fretta a quanto previsto nella più volte citata legge n. 183, si continuerà a sprecare denaro pubblico e, quel che è peggio, si sottoporranò ancora le popolazioni a rischio agli effetti di eventi prevedibili e non certo eccezionali. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista, dal Gruppo del PDS e del senatore Guglieri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Luongo. Ne ha facoltà.

LUONGO. Signor Presidente, signor Ministro, al sopraggiungere delle prime piogge autunnali ancora una volta qualche parte del nostro paese subisce effetti disastrosi sia sull'ambiente naturale sia in quello costruito, con gravi danni economici e disagi alle popolazioni.

Come diceva il collega Parisi, oggi è la volta della Liguria, domani sarà la Toscana e poi potremmo prevedere, tenendo conto delle caratteristiche del nostro territorio, altre regioni.

In breve, le piogge intense abbattutesi il 22 ed il 27 settembre sulla provincia di Savona e sulla città di Genova hanno provocato l'esondazione di vari torrenti, con allagamenti, rotture di argini, crollo di ponti, frane, interruzioni di strade e di servizi. Questi fenomeni hanno prodotto anche l'isolamento di alcuni centri abitati: gli effetti prodottisi sulla città di Genova sono stati diversi da quelli prodottisi a Savona perchè i due territori hanno caratteristiche orografiche diverse, ma entrambe denunciano gravi danni al territorio. In sintesi, abbiamo vittime, sfollati, viabilità al collasso almeno per la provincia di Savona, dove sono crollati ben diciassette ponti (dieci in cemento armato e sette a struttura mista), danni per diverse centinaia di miliardi, stando almeno alle valutazioni effettuate fino ad oggi, a fronte di contributi molto esigui.

A tutto questo dobbiamo aggiungere, in base alle notizie riportate dai giornali questa mattina, il verificarsi di alcuni effetti indotti con l'inquinamento di fiumi probabilmente a causa della rottura di condotte di oleodotti a seguito dei movimenti franosi o smottamenti successivi alle piogge.

Spesso gli effetti rilevati sono associati (lo stesso avviene in questo decreto) ad avversità atmosferiche definite «eccezionali». Certamente le precipitazioni sono state rilevanti, come dimostrano i dati segnalati dagli uffici tecnici locali, ma si può classificare «eccezionale» un evento che si ripete con la frequenza rilevata? Sarebbe più corretto in questo caso definirli eventi «intensi» o «particolarmente intensi»; in tal modo l'indicazione tecnica corretta non potrebbe essere usata a giustificazione di grossolane inadempienze in tema di uso e di gestione del territorio.

Ma un evento eccezionale sfugge a qualsiasi previsione (questa deve essere la filosofia) e quindi l'uso errato del territorio e le mancate misure di salvaguardia non possono rientrare tra gli elementi per la determinazione delle cause del disastro. È un percorso questo che non accettiamo, che non condividiamo: vogliamo sottolinearlo con forza perchè riteniamo che la politica di uso del territorio sia determinante per gli effetti che stiamo esaminando. Infatti è ormai noto a tutti che la maggior parte delle catastrofi idrogeologiche che si verificano con ritmo impressionante nel nostro paese è frutto di una politica di uso del territorio dissennata, dell'assenza, o del mancato completamento di opere idrauliche che sono divenute sempre più necessarie, dello svuotamento e dell'emarginazione dei servizi tecnici, della mancanza di adeguate reti di monitoraggio e di presidi sul territorio.

Tutto ciò è ben noto ai servizi della protezione civile del Ministero dell'interno, ma, credo, anche del Dipartimento della protezione civile. Mi riferisco in particolare al Ministero dell'interno perchè in una nota del 16 settembre di quest'anno, quindi pochi giorni prima del nubifragio abbattutosi sulle province di Savona e Genova, con grande capacità previsionale così si esprimeva: «Gli eventi alluvionali che hanno interessato la penisola lo scorso inverno hanno riproposto all'attenzione della pubblica opinione e dei vari enti e organismi interessati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità il problema del coordinamento delle attività di manutenzione e gestione del sistema idraulico, frammentate tra i diversi enti che operano sul territorio». Non si potrebbe dire meglio. «Inoltre» – prosegue l'estensore della nota – «la mancata attuazione delle disposizioni della legge sulla difesa del suolo» (sulla quale noi ci stiamo battendo, specie in Commissione) «ha vieppiù alimentato incertezza, incidendo negativamente sulle possibilità di operare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua ed aumentando il rischio idrogeologico dei rispettivi corsi». Questo è quello che, in breve, è accaduto principalmente a Genova.

Quindi, le massime autorità di protezione civile individuano nella mancanza di manutenzione una delle cause principali di rischio.

Una conferma di ciò viene dallo stesso ministro dei lavori pubblici Merloni, il quale, in 13ª Commissione, in sede deliberante sul disegno di legge n. 625 (che riguarda altre catastrofi idrogeologiche, sismiche e di altra natura, quindi relativo alle provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del 1991 e del 1992) ha affermato tra l'altro che «i guasti al territorio si sono intensificati in questi anni per la mancata manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua. Una tale situazione discenderebbe» (secondo il Ministro, e noi concordiamo pienamente) «dallo scarso interesse» (è molto grave questa affermazione del Ministro, che facciamo nostra) «degli organi preposti perchè la manutenzione impegna scarse risorse economiche». Tutto ciò è sicuramente accaduto a Genova e nella provincia di Savona, dove sono stati segnalati lo stato di abbandono dei corsi d'acqua e la mancata pulizia dell'alveo: questo ha determinato l'accumulo del materiale trasportato dalle acque e la conseguente esondazione in corrispondenza dei ponti e delle zone di restringimento dell'alveo.

Non intendiamo in questa analisi non prendere in seria considerazione le condizioni orografiche della zona colpita dal nubifragio e inserire questo tra gli elementi determinanti lo straripamento di fiumi e torrenti; infatti, il breve percorso dei corsi dalle zone di alimentazione al mare fa sì che l'onda di piena cresca e si propaghi rapidamente. Purtroppo le canalizzazioni artificiali, le coperture degli alvei, l'urbanizzazione di zone di esondazione naturale amplificano gli effetti negativi delle onde di piena e, talvolta, lungo il percorso osserviamo anche la presenza di argini asimmetrici, più alti verso l'antico centro e più bassi verso le zone di antica esondazione e di nuova urbanizzazione.

Tutto ciò era paventato dai responsabili del Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche, che è il braccio scientifico-tecnico del Dipartimento di protezione civile. Gli stessi interventi, effettuati sul territorio in occasione delle manifestazioni su Colombo,

furono considerati altamente vulnerabili alle esondazioni. Ci si chiede allora chi abbia approvato tali progetti e perchè segnali di allarme come questi non siano stati affatto recepiti.

In buona sostanza questo decreto risponde soltanto in parte alla situazione di emergenza che si è venuta a creare, provvedendo ad un parziale indennizzo per i danni subiti, il ripristino dei servizi e il rilancio delle attività produttive. Questo decreto ha una sua filosofia unitaria ed una sua omogeneità di gran lunga più accettabili rispetto ad altri disegni di legge o decreti-legge *omnibus* confusionari; però non si possono sottovalutare gli effetti negativi della politica di emergenza e degli interventi a pioggia, rispetto ad una politica di prevenzione degli eventi. Infatti si continua a sottrarre risorse alla legge n. 183 sulla difesa del suolo e si riducono i Servizi a pure testimonianze, come mostrano inequivocabilmente i dati dell'audizione svolta dalla 13ª Commissione del Senato a Genova e a Savona il 16 ottobre e le dichiarazioni dei direttori dei servizi tecnici nazionali all'VIII Commissione della Camera il 17 settembre 1992.

È ora che il Governo dia un segnale di serietà in questa materia così complessa; non vi è più tempo da perdere, sia perchè il nostro territorio è divenuto molto vulnerabile per l'uso difforme della sua vocazione fisica e per le trasformazioni sociali e produttive profonde che hanno sguarnito aree vastissime, sia perchè non ci sono più risorse da sprecare. Bisogna mettere ordine nei servizi tecnici, nei gruppi nazionali della protezione civile, bisogna rendere operativa la legge n. 183 sulla difesa del suolo, far lavorare le autorità di bacino, risolvere i contenziosi con gli enti locali.

È un grande lavoro da svolgere, ma è indispensabile se vogliamo rendere eccezionali i decreti-legge e non gli interventi sulle avversità atmosferiche. (*Applausi dai Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, al quale chiedo di pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che i colleghi intervenuti nella discussione generale, pur con varie sfaccettature, abbiano convenuto sulla necessità di convertire in legge questo decreto, anche se diverse critiche sono state sollevate su un ulteriore intervento volto all'emergenza, in luogo di un provvedimento organico che affrontasse compiutamente questi eventi calamitosi, con particolare attenzione alla prevenzione, per quanto è dato di poter fare in questo senso.

Vorrei fare soltanto due osservazioni. La prima attiene a quel provvedimento auspicato da tutte le parti politiche, cioè una legge-quadro di cui il Governo si dovrebbe fare promotore, che disciplini organicamente tutta la materia e gli strumenti da impiegarsi per affrontare le emergenze.

La seconda considerazione da fare è attinente ai mezzi finanziari e quindi alla relativa copertura; da molti è stato lamentato - ed io convengo - che si faccia quasi sempre riferimento alla legge n. 183 anche quando le risorse dovrebbero essere a carico di altri capitoli del

bilancio dello Stato. Tuttavia penso che per il provvedimento al nostro esame non possiamo derogare da quanto stabilito e dico fin d'ora che sarà proposto il ripristino del testo governativo per quanto riguarda l'articolo 9 che si riferisce espressamente alla copertura finanziaria di 100 miliardi.

Mentre, da una parte, lamentiamo la scarsità dei finanziamenti rispetto ai danni provocati da questi eventi calamitosi, dall'altra registriamo che le scarse provvidenze, le scarse risorse vengono distribuite a pioggia, indiscriminatamente, col rischio reale che siano corrisposte agevolazioni a chi danni non ha subito. Per evitarlo, nel corso dell'esame sugli emendamenti, cercheremo di mettere qualche «paletto». È una questione di moralità: occorre riconoscere i danni a chi veramente li ha subiti e non offrire esenzioni generalizzate a 7-800.000 persone, al limite, per una città come Genova, quando i danneggiati sono stati meno numerosi. Naturalmente ciò richiederà al Governo uno sforzo importante ed un approfondimento per approntarne gli strumenti realmente in grado di affrontare questo complesso e delicato problema.

In questo senso prendo atto di quanto hanno detto i colleghi intervenuti in sede di discussione generale, che ringrazio. Dopo la replica del Governo passeremo ad esaminare gli emendamenti presentati sia dalla Commissione sia dalle diverse parti politiche.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 1, esprimo parere favorevole. Non so però se il Governo lo accetterà come impegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento della protezione civile, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

FACCHIANO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Signor presidente, onorevoli senatori, cercherò di essere brevissimo. Devo però ringraziare gli onorevoli senatori che sia nelle Commissioni di merito sia in quest'Aula hanno offerto il loro contributo, un contributo che ha spaziato su tutti i vasti aspetti della problematica che oggi occupa. Purtroppo quello in discussione non è il solo provvedimento concernente le calamità naturali, ma ve ne sono degli altri.

Il Governo conviene sull'esigenza che è stata espressa, ossia che quanto si deve fare sia fatto in sede preventiva, nel settore della prevenzione primaria. Certamente ci sono molte carenze e molte inadempienze, attribuibili a vari soggetti istituzionali, Governo compreso. Mi pare però che sia in atto un'inversione di rotta, tant'è che proprio per queste calamità il ministro Merloni ha sbloccato e sta tentando di sbloccare ulteriormente una situazione di *impasse* che si era verificata per un conflitto di competenze tra vari soggetti. Oggi la questione della attribuzione delle competenze pare sia risolta, anche per la costituzione delle autorità di bacino, che sono deputate, per prime, a risolvere a monte i problemi derivati dalle alluvioni. Naturalmente esiste un problema di ordine finanziario, ma vi è un problema relativo alla particolare attenzione che le autonomie locali e le regioni debbono riservare alla materia.

Dirò subito che per quanto concerne la protezione civile, anche nella mutata struttura derivata dall'approvazione della legge n. 225 di quest'anno, legge che va rivisitata perchè crea non pochi problemi, ci stiamo adoperando affinché le varie componenti della protezione civile possano intervenire sia in via preventiva sia, quando purtroppo si verifica la calamità, in soccorso.

Il Governo - come ha annunciato in Commissione ed anche in altra sede - già sta predisponendo il testo di una legge quadro, che qui è stata sollecitata, la quale possa stabilire alcuni principi fondamentali, tra cui anche delle soglie per l'intervento, ma soprattutto istituire un fondo che possa servire esclusivamente a questa finalità, evitando quindi che vengano saccheggiate - come spesso accade purtroppo - la legge n. 183 del 1989 o altre disponibilità, che sono invece riservate alla difesa del suolo.

Vi è, inoltre, un altro provvedimento che ho preannunciato e che riguarda la possibilità - così come avviene in altri paesi europei - di alleggerire le finanze pubbliche dell'onere finanziario derivante dalle calamità, si da arrivare ad eliminare, attraverso un sistema assicurativo o altri sistemi analoghi, comunque congrui, un carico che comincia ad essere insopportabile per le finanze dello Stato. Noi, infatti, siamo costretti dalla disciplina generale vigente ed anche da una certa frequenza con cui purtroppo si verificano le calamità, a provvedere con interventi a pioggia, che certamente rappresentano un dispendio inutile di risorse, ma a cui il Governo è costretto a far ricorso per poter venire incontro alle esigenze delle popolazioni colpite.

Da ultimo, voglio dire che, per quanto riguarda la legge n. 225, sono in fase avanzata di elaborazione (alcuni sono stati già licenziati) i relativi regolamenti di attuazione, al fine di realizzare e attuare appieno un sistema nazionale della protezione civile.

Io ringrazio, quindi, ancora il Senato; quanto all'ordine del giorno, debbo dire che lo accolgo come raccomandazione, anche se ne condivido il contenuto. Ripeto ancora una volta, che per quanto riguarda l'impegno a presentare al più presto una legge quadro, il Governo sta già provvedendo.

PRESIDENTE. In sostanza, il relatore si è pronunciato a favore dell'ordine del giorno, mentre il Governo dichiara di accoglierlo come raccomandazione. Vorrei, pertanto, sapere dal senatore Giollo se insiste per la sua votazione.

* **GIOLLO.** Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

TOSSI BRUTTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, ribadisce il parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso alla Commissione di merito, sull'emenda-

mento 9.1. Ricorda poi che il precedente parere trasmesso alla Commissione era contrario, sempre per mancanza di copertura, all'articolo 8 del provvedimento».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.4 e 8.1, esprime parere contrario sull'emendamento 2.4, che proroga i benefici di carattere fiscale, mentre è favorevole all'emendamento 8.1, a condizione che sia modificato nei seguenti termini: "nei limiti delle disponibilità ivi indicate" e che l'articolo 8, costituendo norma che concede una facoltà, non sia tale da conferire diritti perfetti ai soggetti destinatari dei benefici. L'accoglimento dell'emendamento 8.1 farebbe venir meno le ragioni di contrarietà contenute nel precedente parere con riferimento all'articolo 8 del decreto-legge».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 7,1, esprime parere contrario».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare,

Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrenna.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonchè alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 2.

1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento

e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 1.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 1 tenuti, successivamente alla data del 22 settembre 1992, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; debbono altresì versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta non versata per effetto della sospensione.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

Articolo 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravii di

interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

Articolo 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui al presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al comma 1 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonchè da diritti e spese varie.

Articolo 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre - 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La

competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

Articolo 7.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

Articolo 8.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 7.

Articolo 9.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) provincia di La Spezia: Ameglia, Sarzana».

1.3

FORCIERI, ANDREINI, BRATINA, BARBIERI,
DANIELE GALDI, PIERANI, GIANOTTI, GIO-
VANELLI, TADDEI

All'emendamento 1.1, dopo le parole: zone colpite» inserire le seguenti: «ivi compresi i comuni di Ameglia e Sarzana».

1.1/1

FORCIERI, ANDREINI, DANIELE GALDI, PEZ-
ZONI, PREIONI, BARBIERI, PELELLA, PIERANI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti».

1.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente decreto sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati, fatti salvi gli effetti già prodottisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.2 (Nuovo testo) ANDREINI, TADDEI, TRONTI, CHERCHI, DANIELE GALDI, ROGNONI, LUONGO, BENVENUTI

Art. 2.

All'emendamento 2.1, dopo le parole: «In favore dei soggetti...» inserire le seguenti: «i cui impianti e attrezzature risultino danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali - di cui all'articolo 1, comma 1, - ».

2.1/1 CUTRERA

All'emendamento 2.1 dopo la parola: «pesca» inserire le seguenti: «e di servizi».

2.1/2 GIOLLO, BOFFARDI, PARISI VITTORIO, GRASANI, MARCHETTI, ICARDI, CONDARCURI, LOPEZ

Sostituire l'alea del comma 1 con il seguente:

«1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica e della pesca, ancorchè aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «residenti» inserire le seguenti: «se danneggiati come da autocertificazione supportata da dichiarazione peritale» e sostituire le parole: «fino al 31 marzo 1993» con le altre: «fino al 23 settembre 1993».

2.4 TABLADINI, LEONI

Al comma 1, nell'alea, dopo le parole: «nascenti dalle attività stesse» inserire le seguenti: «e delle università e associazioni varie».

2.6 ANDREINI, DANIELE GALDI, ROGNONI, LUONGO, BRESCIA, TRONTI, CHERCHI, TADDEI

Alla lettera a) del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del tesoro».

2.2 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il sostituto d'imposta e il datore di lavoro devono comunque operare le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali secondo le prescrizioni di legge».

2.7 GUGLIERI, BOSO, CAPPELLI, PREIONI, TABLADINI, BOSCO, PAGLIARINI, LORENZI, GIBERTONI, PISATI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono validi solo per i soggetti che hanno subito danni. In via provvisoria fa testo l'autocertificazione».

2.3 ANDREINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese di cui al comma 1 del presente articolo e che hanno sede ed operano nelle aree colpite nelle province di Genova e Savona, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,44 punti percentuali».

2.0.1 DANIELE GALDI, ANDREINI, ROGNONI, LUONGO, PELELLA, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 2.».

3.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del

1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993.

L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni.

Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione è fissato al 1° aprile 1993».

3.2

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2 e 3», inserire le seguenti: «, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti»,».

4.1

LA COMMISSIONE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «comune competente», inserire le seguenti: «dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso».

5.1

LA COMMISSIONE

Art. 6.

Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «vaglia cambiari od assegni bancari» con le seguenti: «o vaglia cambiari».

6.1

LA COMMISSIONE

Art. 7.

All'emendamento 7.1 dopo le parole: «della pesca» aggiungere le seguenti: «e di servizi».

7.1/1

GIOLLO, BOFFARDI, PARISI Vittorio, GRASANI, MARCHETTI, ICARDI, CONDARCURI, LOPEZ

Al comma 1 sostituire le parole da: «è assegnato» a: «della pesca», con le altre: «è assegnato alla Regione Liguria un contributo straordi-

nario di lire 60 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 10 miliardi per quelle agricole e di lire 50 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca».

7.1 GUGLIERI, CAPPELLI, BOSO, TABLADINI, BOSCO, PAGLIARINI, LORENZI, GIBERTONI, PISATI

Art. 8.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti delle disponibilità ivi indicate».

8.1 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7548 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo».

9.1 LA COMMISSIONE

Il senatore Forcieri ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.3.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

TOSSI BRUTTI, *segretario*.

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto», con le altre: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.3 (nuovo testo) FORCIERI

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare i rispettivi emendamenti.

FORCIERI. Signor Presidente in realtà la riscrittura dell'emendamento 1.3 è motivata dal fatto che precedentemente era stata proposta l'estensione territoriale del riconoscimento dei danni derivanti da calamità naturale ad alcune zone della provincia di La Spezia che effettivamente sono rimaste colpite da eccezionali avversità nelle date indicate dal decreto, ma anche successivamente: in modo particolare nella fascia costiera dei comuni di Amelia e di Sarzana si sono verificati fenomeni molto gravi che sono tuttora in corso.

È previsto al comma 1 dell'articolo 1 che la regione può indicare altri comuni che eventualmente fossero stati interessati dalle calamità naturali. Tale previsione però è limitata ai cinque giorni successivi all'entrata in vigore del decreto. Vorrei far presente che la calamità è avvenuta il 27 settembre, la riunione del Consiglio dei ministri è del 30 dello stesso mese e il decreto di cui oggi stiamo discutendo la conversione è del 5 ottobre. In così pochi giorni non è stato possibile per la regione Liguria condurre una analisi accurata dei fenomeni e dei danni conseguenti. Osservando l'elenco dei comuni allegato al decreto, si possono riscontrare serie anomalie: qualcuna in eccesso e qualcuna - come nel caso a cui facevo riferimento - anche in difetto.

Ciò detto, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.1/1 e sostengo il nuovo testo dell'emendamento 1.3, che per consentire alla regione Liguria di avere il tempo di compiere le sue valutazioni con la dovuta cautela e diligenza - che in casi di questo genere, per gli effetti prodotti dalle calamità, si impongono - sposta la data cui si deve fare riferimento a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Vorrei far presente che, a mio parere, tale modifica non comporta maggiori oneri di spesa perchè si può rimanere tranquillamente nell'ambito dello stanziamento stabilito riportandolo secondo un'analisi più dettagliata che la regione avrà il tempo di poter compiere.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Commissione non necessitano di particolare illustrazione.

ANDREINI. Signor Presidente, per antica tradizione, quando una zona è danneggiata da calamità entra in vigore la sospensione dei termini di pagamento di tasse ed imposte varie. Tale norma, che ha circa quarant'anni (per la prima volta fu applicata per il Polesine, quando l'intero territorio venne allagato), viene applicata anche in questo decreto, per cui a Genova, pur essendo rimaste danneggiate qualche migliaio di persone, godono dei benefici della sospensione dei termini fino a sei mesi (benefici non facilmente quantificabili) persino le società finanziarie, le assicurazioni, le banche site in zone che non sono state danneggiate ancorchè abbiano sede principale altrove. In proposito, vale la pena ricordare che il sindaco di Firenze, riguardo le esperienze che si sono verificate in Toscana, ha protestato perchè nella sua città solamente diecimila persone sono state danneggiate mentre ne vengono premiate quattrocentocinquantamila.

L'emendamento 1.2 fa risparmiare, riporta la giustizia e tende a modificare strutturalmente un certo modo di intervenire. D'altra parte, se è vero che i danni della città intera ammontano a 1.000 miliardi e il decreto ne prevede solo 100, non si capisce perchè bisogna regalare 20 o 30 miliardi a chi non è stato danneggiato. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 2.1/1 si illustra da sè, riportandosi alla stessa logica che sottende all'emendamento precedentemente illustrato.

* GIOLLO. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1/2 e 7.1/1 si illustrano da sè.

* TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, lo scopo dell'emendamento 2.4, abbastanza simile nello spirito agli altri emendamenti testè presentati, è di distinguere i danneggiati dai semplici residenti che non hanno subito alcun danno.

Riteniamo che sospendere i termini di versamento dei contributi per tutti non sia nello spirito del provvedimento in discussione, che deve portare aiuto alle aziende ed ai singoli che effettivamente sono stati danneggiati o sinistrati. In parole povere, qui si rischia di portare un aiuto al commerciante disonesto, che magari ha venduto una bottiglia di acqua minerale a 10.000 lire a qualcuno che è stato costretto a comperarla perchè danneggiato. Con questo emendamento ci rendiamo conto che forse un'autocertificazione può far sorridere: in un mondo di furbi, pensate a quante false autocertificazioni... Ma comunque resta il fatto che chi dichiara il falso normalmente è punito a termini di codice penale.

Inoltre, noi proponiamo che l'autocertificazione sia supportata da una dichiarazione peritale, cioè che debba esserci un perito, e quindi un'altra persona che se ne assume le responsabilità. Comunque, fermo restando che i disonesti sono dappertutto, e particolarmente in queste situazioni, non si capisce perchè si debbano concedere provvidenze a tutti, così praticamente dilapidando un capitale che invece dovrebbe essere destinato e chi è effettivamente sinistrato.

Con questo emendamento noi tendiamo a prolungare i termini di sospensione del versamento dei contributi per i soggetti effettivamente danneggiati; appare inoltre strano che questo Governo, che discute per poche decine di miliardi, un centinaio di miliardi, non si renda conto di quanto verrà a costare la sospensione, anche se temporanea, per sei mesi, dei contributi che vengono versati in una città come Genova, che è la quarta o quinta città industriale del paese, con le sue grandi raffinerie e la cantieristica. Probabilmente, alla fine si spenderà ben più dei 100 miliardi che si sono stanziati. È pertanto in quest'ottica che noi chiediamo che venga accolto questo emendamento, che ci sembra soprattutto onesto. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

GUGLIERI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.7 e 7.1.

Il primo ha carattere tecnico, in quanto al comma 2 dell'articolo 2 si legge: «Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge». Ma noi sappiamo benissimo, i fiscalisti lo sanno, che per sostituto d'imposta s'intende quella figura giuridica che è prevista dalle leggi fiscali e non già dalle leggi previdenziali. Ora, dall'analisi del primo comma dell'articolo 2, si rileva che i datori di lavoro sono autorizzati a sospendere i versamenti previdenziali, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti.

Chi conosce una busta paga, si rende conto che l'Irpef si calcola non sul lordo, ma sull'imponibile al netto degli oneri previdenziali. Se il datore di lavoro, tuttavia, non versa e quindi non trattiene la quota contributiva, è ovvio che l'imponibile aumenta e quindi, tenendo conto anche della progressività delle aliquote, si avrebbero, a mio parere, tre danni. Primo: un maggiore prelievo fiscale per i lavoratori, che verrà poi recuperato soltanto nell'anno successivo in sede di conguaglio;

secondo: un prelievo rilevante di ritenute previdenziali effettuate solo al momento in cui i termini di cui all'articolo 2 vengono sospesi, con il rischio che per quel mese il lavoratore addirittura non percepirebbe la paga; terzo: per i datori di lavoro occorrerebbe modificare i programmi di gestione delle paghe, con costi notevoli per le aziende. Per queste considerazioni, proponiamo l'emendamento 2.7. Esso, in sostanza, si traduce in una modifica tecnica in questo senso: «Il sostituto di imposta e» - aggiungiamo noi - «il datore di lavoro devono comunque operare le ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali secondo le prescrizioni di legge».

Il secondo emendamento invece è piuttosto chiaro. Coloro che, come la nostra Commissione, hanno potuto constatare *de visu* i danni si sono resi conto che l'entità dei disastri provocati dalle alluvioni del settembre e dell'ottobre scorsi su una miriade di imprese dei vari settori sia a Genova, sia a Savona, sia nei comuni limitrofi è tale da rendere la cifra di 25 miliardi posta a copertura dei danni subiti dalle attività industriali, commerciali, artigiane e turistiche ben lontana dal garantire un effettivo risarcimento economico. Senza contare i danni subiti da privati cittadini che, per quanto è noto a tutt'oggi, sono di entità rilevante.

Quando parliamo di copertura economica, pensiamo ad un intervento funzionale a consentire la riapertura e il prosieguo di moltissime attività produttive che diversamente si troverebbero in condizione di dover chiudere definitivamente. Sembra importante, direi fondamentale, anche interpretando lo spirito che anima il legislatore nel formulare questo provvedimento, per consentire il ripristino delle attività produttive, chiedere il raddoppio dello stanziamento di cui all'articolo 7 da 30 a 60 miliardi.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nostri emendamenti 2.6 e 2.0.1 costituiscono proprio la presa d'atto del discorso che poc'anzi facevamo, vale a dire della necessità di riconoscere davvero gli aiuti a chi è stato vittima delle alluvioni. Tra queste, ci sono le università e le associazioni di volontariato. (*Commenti del ministro Facchiano*). È così, signor Ministro!

I carabinieri, nei giorni successivi alle alluvioni, sono andati a rilevare i danni. Quindi non siamo di fronte a probabili certificazioni false, mi auguro, come diceva prima il collega della Lega: il rilievo dei danni è avvenuto in modo corretto ed abbastanza repentino. Da queste rilevazioni risulta che i danni all'università sono stati gravi e che pertanto occorre inserirla nel provvedimento.

Chiedo all'Assemblea di prendere in seria considerazione l'emendamento 2.6 perchè rende giustizia di una certa situazione: vogliamo togliere i benefici a chi non ha subito danni dalle alluvioni discussi nell'emendamento precedente per darli a chi davvero è stato danneggiato. Teniamo presente che varie aziende avevano già subito gli effetti dell'alluvione del 1970 e oggi si trovano sul lastrico: ritengo debbano essere aiutate a riprendere la propria attività, per questo l'emendamento 2.0.1 propone uno sgravio fiscale e non una semplice dilazione del pagamento; va cioè nel senso di un aiuto concreto nei confronti di

chi ha avuto la ditta, l'azienda, la semplice tipografia distrutta dalla recente alluvione al fine di consentirgli di riprendere l'attività. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Il Governo intende illustrare l'emendamento 8.1, nel nuovo testo, che recepisce il parere della Commissione bilancio?

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FOSCHI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2, dei senatori Andreini ed altri, nella sostanza io concordo, tant'è che nella mia breve replica ho fatto riferimento a questa «anomalia», che vede risarcire danni anche a chi non ne ha subiti.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore; sarebbe bene che lei esprimesse il suo parere con ordine. Pertanto, dovrebbe pronunciarsi innanzitutto sugli emendamenti 1.3 e 1.1/1, dei senatori Forcieri ed altri.

FOSCHI, *relatore*. Sugli emendamenti 1.3 e 1.1/1 mi sento di dover esprimere parere negativo, perchè l'articolo 1 del decreto prevede espressamente che la regione, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto stesso, ha facoltà di aggiungere in delibera altri eventuali comuni. Siccome il decreto è del 5 ottobre, ritengo non sia il caso di introdurre modifiche come quella proposta.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, come ho già detto mi sento di condividere le argomentazioni ad esso sottese; resta il fatto che non può essere, al momento, indicato lo strumento che possa assicurare una valutazione dei danni reali, per cui mi rimetto all'Assemblea. Per quanto concerne l'emendamento 2.1/1, lo stesso presentatore ha detto che è ripetitivo e pertanto lo inviterei a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, accoglie l'invito del relatore?

CUTRERA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

FOSCHI, *relatore*. Sull'emendamento 2.1/2 esprimo parere favorevole, così come, naturalmente, sull'emendamento 2.1 della Commissione.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 2.4 per il fatto che, oltretutto, un allungamento del periodo di esenzione comporterebbe oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto. Il parere del relatore è invece favorevole sull'emendamento 2.6 del senatore Andreini e di altri senatori, ed è ovviamente favorevole sull'emendamento 2.2 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, dei senatori Guglieri ed altri, trattandosi di un aggiustamento tecnico, come è stato ricordato, esprimo parere favorevole.

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3.

FOSCHI, *relatore*. In ordine all'emendamento 2.0.1, vorrei invitare i presentatori a ritirarlo.

ANDREINI. Signor Presidente, accogliamo l'invito e ritiriamo questo emendamento.

FOSCHI, *relatore*. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 7.1/1 per mancanza di copertura, e 7.1 perchè implica una maggiore spesa di 30 miliardi. Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 8.1 del Governo, nel nuovo testo, nonchè su tutti i rimanenti emendamenti presentati dalla Commissione, come è ovvio.

Desidero infine precisare, che prima, per una svista, sull'emendamento 2.1/2, dei senatori Giollo ed altri, ho espresso parere favorevole; in realtà, siccome anch'esso estende i provvedimenti alla pesca, per ragioni di copertura il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole relatore, che sull'emendamento 2.1/2 lei si pronuncia in senso contrario, a differenza di quanto aveva detto prima.

Invito ora il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Sugli emendamenti 1.3 e 1.1/1 mi associo al parere contrario del relatore, per il semplice motivo che questo provvedimento è stato adottato dopo aver ascoltato in più riunioni i rappresentanti della regione, delle province ed i sindaci di Genova e Savona, i quali hanno sottoscritto sotto la loro responsabilità l'elenco dei comuni danneggiati. D'altra parte, la giunta regionale che, sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge, aveva cinque giorni di tempo per correggere eventualmente quell'elenco, non lo ha fatto; ora si aprirebbe nuovamente questo capitolo con un aggravio di spese che non può più essere consentito per intuibili motivi di correttezza e di opportunità.

Sull'emendamento 1.1 della Commissione il Governo esprime parere favorevole, mentre sull'emendamento 1.2 del senatore Andreini - per il quale il relatore si rimette all'Assemblea - desidero svolgere una considerazione che vale anche per altri emendamenti. Ho capito che è lo spirito di equità ad ispirare questo emendamento, nel senso di concedere la sospensione solo ai soggetti effettivamente danneggiati, ma nel decreto-legge questo principio è assicurato dalla certificazione ai fini dei contributi ai privati, che è rilasciato dai comuni e dalle camere di commercio.

Invece per quanto riguarda la sospensione dei termini, il problema è molto diverso. Ho discusso a lungo con i rappresentanti della regione e delle autonomie locali. Ferma rimanendo la prova da parte del danneggiato attraverso una autocertificazione - non vedrei la possibilità di altre prove di rapida acquisizione. - Si tenga, inoltre, conto che il

decreto-legge ha già operato per alcuni soggetti, e si deve riconoscere che l'approvazione dell'emendamento creerebbe una disparità di trattamento. Restano altri problemi di fondo che voglio sottoporre all'attenzione del Senato. L'amministrazione delle finanze ha fatto presente che non è in condizione di operare questa distinzione; infatti, finchè i termini sospesi sono di carattere processual-civilistico, ai fini delle impugnazioni, non sorge problema perchè si può far ricorso alla certificazione prevista dal decreto-legge; ma per i tributi (e non solo per l'Irpef o l'IVA) come si può dare una prova che sia congrua per il fisco? Pertanto, avendo la regione assunto la responsabilità di delimitare gli ambiti territoriali, ogni provvedimento di sospensione ai fini tributari deve per forza essere limitato all'ambito territoriale dei comuni che la regione ha inserito nell'elenco, senza ulteriori specificazioni e distinzioni.

Sussiste inoltre un altro problema di carattere operativo: come può l'amministrazione finanziaria verificare queste prove, autocertificazioni o altra prova? In quali tempi? Passeranno anni, perchè sono centinaia di migliaia le richieste che vanno esaminate. Pertanto questo emendamento, di cui condivido lo spirito di equità, frustrerebbe la sospensione stessa perchè, per ragioni obiettive, questa non potrebbe essere operativa. Comunque, siccome vedo che c'è un orientamento favorevole dell'Assemblea, mi rimetto all'Aula del Senato, non senza aver fatto presente che, attraverso questa via, nei fatti si può vanificare la sospensione.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, mentre il parere del Governo è contrario rispetto all'emendamento 2.4, dei senatori Tabladini e Leoni, che estende il termine di sospensione e quindi richiederebbe una modifica della copertura finanziaria.

Mi rimetto invece all'Assemblea sull'emendamento 2.6 relativo alle università e associazioni varie, Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 2.2 della Commissione, mentre sull'emendamento 2.7, relativo al sostituto di imposta, ragioni dell'amministrazione finanziaria mi portano ad essere contrario.

Non mi pronuncio sull'emendamento 2.0.1 che mi risulta essere stato ritirato, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1, presentati dalla Commissione. Il Governo si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 7.1.

Non mi pronuncio infine sull'emendamento 9.1 che è stato ritirato.

Relativamente all'emendamento 1.2, presentato in un nuovo testo dal senatore Andreini e da altri senatori, ho già detto che mi rimetto all'Assemblea; altrettanto faccio per l'emendamento 2.1/2.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.2, presentato dal relatore, e nuovamente mi rimetto all'Assemblea per quanto concerne l'emendamento 7.1/1.

L'ultimo emendamento infine, l'8.1, nel nuovo testo, è del Governo ed è superfluo dire che sono favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti che sono stati presentati successivamente all'emissione dei precedenti pareri.

TOSSI BRUTTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti pervenuti di cui al foglio aggiunto n. 1, dichiara di non avere nulla da osservare, ad eccezione dell'emendamento 2.1/2, sul quale il parere è di segno contrario, in quanto potrebbero conseguirne oneri. Per quanto concerne l'emendamento 7.1/1, il parere è identico a quello relativo all'emendamento 7.1».

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio è contrario sia sull'emendamento 2.1/2 sia sull'emendamento 7.1/1.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, nel nuovo testo, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

È approvato.

PAIRE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, nel nuovo testo.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido la sostanza dell'emendamento presentato dal senatore Andreini e, se è vero che vi è un vecchio detto in base al quale *nemo tenetur contra se edere*, io, in questo momento, voto contro di me perchè sono cittadino contribuente a Genova e tuttavia non ho subito danni, quindi, sono l'esempio vivente che il senatore Andreini ha ragione.

Detto questo, debbo però aggiungere che il testo, così come è formulato, non va bene perchè in esso si dice: «I benefici di cui al presente decreto sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati...». Allora, occorre capire cosa si deve intendere per «soggetto danneggiato» perchè il giorno dell'alluvione tutti i genovesi, astrattamente, lo

sono stati. Ad esempio, uno che aveva un appuntamento di affari e che, a causá della forte pioggia, non vi si è potuto recare, ha subito un danno. Pertanto, il concetto di danno va, in qualche modo, quantificato perchè altrimenti potrebbe riguardare tutti. Noi, quindi ci comporteremo più seriamente se dicessimo: «...tutti coloro i quali essendo danneggiati, hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie di coloro i quali possono avere dei contributi». Parliamoci chiaro, quel giorno doveva essere disputata la partita Sampdoria-Milan; ebbene, tutti i tifosi che volevano recarsi allo stadio e che non l'hanno potuto fare, teoricamente sono stati danneggiati. Noi dobbiamo dare, dunque, al concetto di danno una quantificazione perchè altrimenti rischiamo di scrivere un testo che da una persona perbene potrà essere rispettato, ma non lo sarà da chi non è tale, e il mondo è pieno di persone poco perbene. Questa è la ragione per cui dobbiamo indicare espressamente di che tipo di danno si tratta.

Ho ascoltato attentamente l'onorevole Ministro e debbo dire che è vero che *adducere inconvenientes non est solvere argumentum*; il fatto è che io voglio trovare il modo per risolvere il problema, tuttavia non posso fare a meno di addurre degli inconvenienti. Dobbiamo individuare chi è stato danneggiato e, per essere seri, dobbiamo, in qualche modo, prevedere anche un minimo di prova. Al riguardo, sono piuttosto d'accordo con l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Tabladini, in cui si dice: «se danneggiati come da autocertificazione supportata da dichiarazione peritale», ed anzi avrei specificato che tale dichiarazione deve essere asseverata da giuramento.

Signori, da qui non si scappa: o i benefici non si danno a nessuno, o si concedono a tutti o, altrimenti, si deve individuare un criterio serio ed onesto per assegnarli soltanto a chi è stato effettivamente danneggiato. Scritta così, la norma favorisce soltanto i disonesti, i quali possono addurre - è stata abolita, tra l'altro, persino l'autocertificazione - una qualsiasi forma di danno.

Il danno morale esiste ed è risarcibile. Mi appello a chi qui dentro è laureato in legge. *Non esiste forse il risarcimento del danno morale?* E allora si vuol forse predisporre una legge per risarcire chi non ha visto una partita di *football*? A mio parere, così com'è, il provvedimento rappresenta un messaggio assolutamente inutile. Peraltro, dal momento che le intenzioni sono giuste, prego l'Assemblea di ricercare una formula che indichi chi è danneggiato e quale prova deve offrire. *(Applausi del senatore De Cosmo).*

PRESIDENTE. Senatore Acquarone, credo sia molto difficile che in sede di discussione di un emendamento si possano apportare modificazioni tali da trovare delle misure definibili anche giuridicamente.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Il decreto prevede contributi per chi ha subito dei danni e alcune sospensioni in favore di coloro che risiedono o svolgono un certo tipo di attività in determinati comuni, senza specificare se abbiano o meno ricevuto danni.

Potremmo allora opportunamente specificare: «ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi della presente legge».

ACQUARONE. In questo caso sono d'accordo.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUTRERA. Concordo con la modifica proposta dal senatore Andreini. Vorrei raccogliere però anche l'indicazione del senatore Acquarone con il supporto che deriverebbe dall'emendamento 2.4, per raggiungere un'unica formulazione estremamente semplice, in cui si parli di «autocertificazione supportata da dichiarazione peritale». In questo modo penso si darebbe una risposta alle giuste obiezioni avanzate dal collega Acquarone, indicando sia cosa si intende per danno, sia le modalità per la dimostrazione del danno attraverso la partecipazione del contribuente assistito in una forma specifica.

PRESIDENTE. La soluzione quindi sarebbe nello specificare che deve trattarsi di «danni indennizzabili».

CUTRERA. «Danni indennizzabili ai sensi della presente legge», secondo la formula proposta dal senatore Andreini, e aggiungerei di seguito, recuperando la formula espressa dal collega Tabladini: «come da autocertificazione supportata - o asseverata - da dichiarazione peritale».

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei è d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Cutrera, nel qual caso il suo emendamento (che, fra l'altro, sarebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.1) si fonderebbe con l'emendamento 2.1 stesso?

* TABLADINI. Signor Presidente, in linea di principio sono d'accordo. Peraltro devo sottolineare che sono stato male interpretato. Una collega del PDS, quando dissi che purtroppo viviamo in un mondo di furbi e che un'autocertificazione poteva dar luogo ad un'espansione di furbi, ha dichiarato che mi ero permesso di affermare che a Genova c'erano i furbi e che invece c'erano stati i vigili, i carabinieri e non so che cosa.

Voglio chiarire che tutto questo non è mai uscito dalla mia bocca e che quanto riferito dalla collega è stato detto o per incomprensione o per malafede.

Per quanto riguarda la perizia asseverata, in sostanza si tratta dell'apposizione di un timbro, cioè di una semplice operazione che costa 1.000 o 2.000 lire. In linea di principio accetto l'eventuale accorpamento dei due emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, le sottopongo un problema. È stato formulato qui un testo che dovrebbe essere emendato con la sua aggiunta riguardante le certificazioni. Il testo recita: «Dopo il comma 3,

aggiungere il seguente: "I benefici di cui al presente decreto sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto".

Poi si aggiunge: «, fatti salvi gli effetti già prodottisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Lei ha proposto di aggiungere un'altra frase riguardante le certificazioni. Dove colloca questa proposizione?

* CUTRERA. Signor Presidente, io ritengo a questo punto di inserire le parole «fatti salvi gli effetti già prodottisi...»; poi possiamo concordare, posto che il Governo si è cortesemente rimesso all'Aula, l'accettazione o meno della seconda parte dell'emendamento del collega Andreini là dove dice: «per l'individuazione dei quali fa testo l'autocertificazione». Con ciò mi sembra che il problema si potrebbe risolvere.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, dire «a chiunque ha subito danni o è danneggiato in virtù del presente decreto», è cosa assolutamente tautologica, significa cioè ripetere un concetto già espresso chiaramente dalla normativa.

Il problema di fondo è un altro: a chi possono essere concessi questi indennizzi e qual è la prova del danneggiamento, nonché quale tipo di danno può essere indennizzato. Finché rimaniamo sul generico non possiamo assolutamente ammettere ai benefici delle categorie di cittadini, soltanto perché risiedono a Genova o a Savona: diventa veramente una scelta infelice del Senato. Allora si sospenda nel caso l'operazione, si precisi, si identifichi il tipo di danno e la misura indennizzabile e solo a questa condizione il Senato può varare un provvedimento del genere. In mancanza di ciò sarebbe una dichiarazione di principio assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Io non credo che una precisazione di questo genere possa venire fatta in Aula così a tamburo battente.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Vorrei chiarire: il decreto stabilisce al comma 2 dell'articolo 1 dei contributi per chi è stato danneggiato. Poi all'articolo 7 e all'articolo 8 prevede altri contributi ai danneggiati. A queste stesse persone si applica una sospensione dei termini, quindi non è tautologico, è un ragionamento ben preciso.

PRESIDENTE. Allora, senatore Rastrelli, è un po' più chiaro o è sempre confuso questo ragionamento?

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIANO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Io non vorrei ripetermi, ma voglio invitare l'Assemblea a riflettere su questo testo che si propone al posto del precedente. Noi non dobbiamo fare tautologie, come giustamente è stato qui rilevato, però dobbiamo guardare lo scenario concreto che si presenta all'Amministrazione delle finanze. Si tratta di una sospensione temporale per alcuni mesi. Il danneggiato che deve provare di aver titolo, secondo quello che voi proponete ora, deve presentare un'istanza al Ministero delle finanze, che dovrà esaminarla. Allora il periodo temporale sarà ampiamente decorso: la sospensione non ha più ragione di essere, perchè questa verifica *ex-post* non incide.

Ripeto, lo spirito dell'emendamento è condivisibile, ma è la sua formulazione, soprattutto l'operatività dello stesso, che mette in condizione l'amministrazione di bloccare tutta la sospensione. Così, invece di dare un beneficio, noi daremo adito ad un contenzioso tributario immenso e, di fatto, alla sua non applicazione: ognuno farà ricorso attraverso le pretese del fisco e non gioveremo alla causa dei danneggiati.

Ciò ho detto, *et servavi animam meam*, mi rimetto all'Assemblea per le ulteriori decisioni.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, secondo me la seduta va sospesa per elaborare l'emendamento in un senso tecnico compatibile con il contesto generale della norma. Rilevo che siccome tutti gli articoli contengono una serie di benefici e all'ultimo nasce questo meccanismo estensivo e non identificabile di cui possono godere tutti...

ANDREINI. È restrittivo, senatore Rastrelli! A Genova, da 100.000 persone che possono richiedere questa sospensione dei termini si passa a 10.000: altro che criterio estensivo!

BARBIERI. Bisogna leggerli, gli emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente testo dell'emendamento, sperando che esso possa risolvere il problema. (*Commenti del senatore Specchia*).

Vi pregherei di fare attenzione, altrimenti poi discutete di proposte che non sono più sul tavolo:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al presente decreto sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del

presente decreto, come da autocertificazione asseverata da dichiarazione peritale. Sono fatti salvi gli effetti già prodottisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, vorrei ricordare che il comma 2 dell'articolo 7 recita: «All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa». Perché dobbiamo costringere i cittadini a spendere centinaia di migliaia di lire per effettuare perizie su danni che poi devono passare al vaglio di altre autorità? Propongo di eliminare le parole: «asseverata da dichiarazione peritale» limitandoci alla previsione dell'autocertificazione.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, stiamo complicando una previsione di per sé semplice.

L'articolo di cui stiamo discutendo riguarda la sospensione dei termini per i vari adempimenti in scadenza, contributivi, relativi a cambiali e così via. L'emendamento del senatore Andreini contiene un'affermazione esatta, cioè che i beneficiari di queste sospensioni sono soltanto coloro che hanno ricevuto danni. Quindi non tutti i residenti di Genova, ma solo coloro che hanno subito danni.

Ora si vuole complicare questa affermazione di buon senso e saggia con una serie di verifiche, certificazioni, autocertificazioni, perizie, che rendono la norma del tutto inapplicabile. Penso che si potrebbe accogliere l'emendamento del senatore Andreini soltanto per la parte in cui si dice che questi benefici sono concessi unicamente alle persone che abbiano subito danni. (*Commenti del senatore Acquarone*).

Ovviamente i soggetti danneggiati hanno altri mezzi per farsi riconoscere il danno, non dipende certo dall'autocertificazione. Tra l'altro si tratta di un provvedimento già in essere, di fatti già occorsi: questo decreto è del 5 ottobre scorso e oggi siamo al 18 novembre. Quindi tutte queste persone hanno già dovuto chiedere la sospensione dei termini sulla base delle norme del decreto. Non dobbiamo immaginare che questi problemi siano ancora attuali: le disposizioni del decreto sono state in gran parte attuate. Secondo me eliminando la parte relativa all'autocertificazione e alla perizia risolviamo la questione.

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Credo che, arrivati a questo punto, valga la pena di passare ai voti, in modo che ciascuno abbia la possibilità di misurarsi con le singole parti della proposta. Si potrebbe votare per parti separate in modo che ciascuno possa affermare il proprio punto di vista.

Prima, naturalmente, è necessario ascoltare il relatore. Invito pertanto il senatore Foschi a pronunciarsi al riguardo.

FOSCHI, *relatore*. Io credo che l'argomento meriti un ulteriore approfondimento, perchè nella sostanza c'è una larga convergenza e ce ne siamo tutti resi conto, però è veramente difficile venire a capo del problema.

Pertanto riterrei utile una sospensione fino a domani in modo che sia possibile approfondire l'argomento e definire un testo possibilmente concordato.

PRESIDENTE. A questo punto, essendo stata qui formulata questa proposta che, tradotta in linguaggio parlamentare, vuol dire proposta di sospensione dei lavori, io la accolgo, anche perchè sono già le 20,33 e quindi il tempo per i nostri lavori di oggi è terminato. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TOSSI BRUTTI, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 19 novembre 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani giovedì 19 novembre alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668).

CAPPELLI. - Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona (640).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648).

5. Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641).

6. SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).

- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321) (*Discussione limitata ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento*).

7. Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea, di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo (698).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Allegato alla seduta n. 70**Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana**

In data 17 novembre 1992, il senatore Bratina è stato chiamato a far parte della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE), in sostituzione del senatore Ranieri.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MARNIGA e VENTRE. - «Determinazione dell'ambito di applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193» (780);

FLORINO. - «Norme per il riconoscimento dei prodotti ittici di allevamento immessi sul mercato» (781);

LIBERTINI, ICARDI, PARISI Vittorio e GIOLLO. - «Norme per la chiusura dell'ACNA di Cengio, la cessazione della realizzazione dell'impianto RE.SOL, la bonifica e la rinascita della Valle Bormida, la tutela dei lavoratori» (782).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Zoso. - «Disposizioni sul trattamento economico dei pubblici dipendenti che abbiano conseguito un mandato parlamentare» (730), previo parere della 5ª Commissione.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 8ª Commissione permanente (Lavori, pubblici, comunicazioni) ha trasmesso, in data 17 novembre 1992, alla Presidenza del Senato il documento approvato, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regola-

mento, dalla Commissione stessa, a conclusione della indagine conoscitiva in materia di esecuzione delle opere pubbliche (*Doc. XVII*, n. 2).

Detto documento è stampato e distribuito.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 17 novembre 1992, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83, quinto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'articolo 555, terzo comma, dello stesso codice. Sentenza n. 453 del 4 novembre 1992 (*Doc. VII*, n. 34).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Vinci ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00308, dei senatori Benvenuti ed altri.

Interrogazioni

MOLINARI, MAISANO GRASSI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che la Somalia per tanti anni ha formalmente ricevuto aiuti e finanziamenti dall'Italia nel quadro della cooperazione del nostro paese;

che all'ombra di questi rapporti di cooperazione italo-somala sembrano essersi sviluppati traffici illeciti di rifiuti tossico-nocivi: il direttore dell'United nation environmental program (UNEP-Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), Mr. Tolba, aveva già denunciato tale traffico (parlando di un milione di tonnellate di rifiuti) ed ora i magistrati avrebbero accertato l'esistenza di un progetto di trasferimento in Somalia di 10 milioni di tonnellate;

che le indagini in atto sui rapporti fra massoneria e criminalità organizzata stanno delineando un unico disegno nel settore del traffico dei rifiuti ed in quello delle armi verso questo paese;

che tutto ciò, se è avvenuto, sembra aver coinvolto politici e funzionari dei Ministeri e del settore della cooperazione;

che il Governo italiano non ha risposto alla lettera e alla richiesta degli uffici dell'UNEP di Ginevra;

che l'Assemblea della Comunità europea e dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) ha adottato una risoluzione sulla esportazione verso la Somalia di scorie tossiche, pericolose e radioattive, in cui condanna le imprese italiane con sede in Svizzera che hanno approfittato della fragile situazione somala ed in cui chiede al Governo italiano, e a quello elvetico, di effettuare una inchiesta, di infliggere severe ammende alle società coinvolte in questo «crimine contro l'umanità» e di destinare le somme raccolte a un fondo speciale per la ricostruzione della Somalia;

che è interesse del Parlamento entrare in possesso di tutta la documentazione e delle informazioni in possesso degli uffici dell'UNEP, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine tesa a far luce nel campo della cooperazione italiana verso la Somalia;

l'entità dei contributi assegnati a questo paese, la qualità e le modalità di erogazione dei medesimi;

se siano state individuate eventuali responsabilità di deviazioni che possano essersi infine verificate;

il ruolo che alcuni dirigenti del settore pare abbiano avuto nello svolgimento e nella tutela di interessi estranei alle loro funzioni;

in che modo si concretizzasse il traffico di rifiuti e quali siano le società italiane coinvolte;

per quali motivi non siano stati fatti tutti i passi necessari al fine di poter accedere alla documentazione e alle informazioni che l'UNEP è in grado di fornire e di incontrare i funzionari di tale ente;

le ragioni per le quali il Governo non abbia ancora risposto all'UNEP e del ritardo dell'adesione dell'Italia alla Convenzione di Basilea;

infine, come il Governo intenda rapportarsi alle richieste contenute nella risoluzione della Assemblea della Comunità europea e dei paesi ACP.

(3-00310)

GANGI, AGNELLI Arduino. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che l'evoluzione dello scenario internazionale seguito alla rottura del meccanismo bipolare vede i paesi in via di sviluppo assumere un ruolo crescente negli equilibri globali con valenze nuove sia sotto il profilo dell'integrazione economica che della sicurezza;

che in questo contesto la cooperazione allo sviluppo assume un ruolo essenziale accanto agli altri strumenti di integrazione economica e finanziaria;

che le strategie della cooperazione allo sviluppo sono oggetto di riconsiderazione da parte di molti dei principali donatori;

che nell'ottobre 1991 il Ministero degli affari esteri ha tenuto una Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo che ha evidenziato l'opportunità di una radicale revisione delle logiche di intervento;

che non sono disponibili elementi quantitativi e soprattutto qualitativi che consentano di valutare adeguatamente i risultati dei programmi intrapresi;

che la generalità delle iniziative finanziate a dono risulta essere stata affidata a trattativa privata e comunque con procedure abbreviate,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali decisioni il Ministro ed il Governo intendano assumere rispetto agli orientamenti emersi nella Conferenza del 1991 in ordine a logiche e modalità di intervento;

quali priorità territoriali e settoriali si intenda adottare anche al fine di garantire l'innescio di processi di sviluppo autonomi e sostenibili e di attività vitali;

quali iniziative si intenda assumere per garantire un effettivo coordinamento comunitario e, più in generale, sovranazionale;

quali misure si intenda assumere per garantire la sistematica rilevazione del grado di successo dei programmi in corso;

se gli attuali assetti organizzativi e le disponibilità di risorse umane risultino adeguati a garantire un'efficiente istruttoria e gestione;

quali tempi si prevedano per garantire l'avvio a regime delle procedure di funzionamento della Direzione generale necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi tecnici di affidamento e gestione.

(3-00311)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LIBERTINI, ICARDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere se gli organi di polizia siano a conoscenza delle gravi minacce indirizzate alla sezione del Partito della Rifondazione comunista di Alessandria e al suo segretario, Dario Gemma, da parte di elementi di estrema destra.

Sulle mura esterne alla sede sono state verniciate scritte oltraggiose e inneggianti al fascismo, mentre una minaccia di morte è stata formulata nei confronti del Gemma, sempre attraverso una scritta sulle pareti della sua abitazione.

È necessario porre termine a questo stato di cose, individuare e colpire i responsabili.

(4-01647)

LIBERTINI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ha notificato al vigile del fuoco Corrado Betti di Gorizia e al vigile del fuoco Ivano Saddu di Pistoia il decreto di decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevede l'istituto della decadenza per coloro che sono stati condannati per la produzione di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

che i suddetti vigili del fuoco, accusati di aver coltivato canapa indiana, sono stati condannati nel 1989 e quindi due anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 16 del 1992;

che per tale reato erano stati a suo tempo sospesi dal servizio e poi riammessi;

considerato:

che lo stesso Governo ha finalmente acquisito coscienza circa la inefficacia delle norme aggressive sulla tossicodipendenza;

che sulle droghe leggere l'idea dominante è ormai quella della loro liberalizzazione;

che il predetto provvedimento verrebbe a sostanziare una applicazione abnorme di retroattivazione della legge n. 16 del 1992;

che è inoltre noto a tutti i colleghi ed ai superiori che i vigili del fuoco in questione hanno sempre assolto al loro lavoro con impegno e abnegazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga quanto sopra del tutto in contrasto con la riflessione aperta nel paese e nel Parlamento e con le stesse opinioni del Presidente del Consiglio sulla inefficacia delle norme punitive contenute nella legge sulla droga e sulla non punibilità dei tossicodipendenti;

se non si considerino altrettanto gravi le norme che prevedono la perdita del posto di lavoro, che espellono e isolano dalla società civile giovani che si sono ravveduti e che, addirittura, con l'impegno e il lavoro hanno dimenticato negative esperienze e leggerezze;

se il Ministro dell'interno non ritenga di bloccare urgentemente il provvedimento di decadenza;

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per impedire che negli apparati dello Stato si metta in moto una procedura che può portare all'espulsione di centinaia di dipendenti in applicazione di una legge che oltre ad essere insensata è anche in contrasto con il nuovo orientamento governativo in materia.

(4-01648)

DANIELI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che nell'ambito del progetto di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato c'è un capitolo al quale lavorano Governo ed industriali, che prevede il progressivo affidamento ad aziende private del lavoro attualmente svolto dalle Officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato;

che l'attuazione di questo piano implica la chiusura di 6 delle 14 Officine grandi riparazioni esistenti oggi in Italia;

che il criterio che dovrebbe guidare le chiusure dovrebbe essere quello di individuare gli impianti a più basso coefficiente di produttività;

che seguendo questo criterio dovrebbero essere chiuse alcune officine del Sud d'Italia, dato l'alto costo-orario ed il conseguente basso coefficiente di produttività, ma che ciò appare improbabile sia per esigenze di distribuzione territoriale, sia per i forti padrinati partitocratici instaurati in quelle zone (infatti per l'Officina grandi riparazioni di Saline Joniche, ad altissimo costo orario di mano d'opera, esiste addirittura un piano assunzioni!);

che da più parti è ventilata l'ipotesi di una possibile chiusura dell'Officina grandi riparazioni di Verona, dove lavorano 500 persone, con gravi danni economici e sociali per l'intera città;

che in questo progetto è rintracciabile la medesima volontà di penalizzare Verona, privandola del suo ruolo tradizionale di punto cardine dei trasporti e delle comunicazioni - a Castelfranco Veneto (Treviso) ed a Cittadella (Padova) esistono officine private che lavorano per le Ferrovie dello Stato - come stava già accadendo per la fermata dei treni ad alta velocità e com'è accaduto per l'aeroporto, abbandonato dalla compagnia di bandiera,

l'interrogante chiede di sapere se esista veramente il progetto di chiudere l'Officina grandi riparazioni di Verona.

(4-01649)

FAGNI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso che si sta discutendo al Senato la «Riforma delle gestioni portuali» e che i membri della 8ª Commissione permanente hanno chiesto più volte di conoscere, possibilmente, tutti i dati che concernono nei porti italiani i soggetti economici, le strutture e le infrastrutture e i lavoratori, per poter lavorare avendo motivazioni e obiettivi chiari, pur nella diversità di opinioni, di scelte e di valutazioni, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che nel porto di Livorno vi sono state delegazioni ministeriali e/o miste con rappresentanti della CEE per valutare le strutture per le merci destinate all'alimentazione come carni e pesce congelati e frutta sulle quali esercita una vigilanza il Ministero della sanità attraverso i veterinari;

se il Ministro sia a conoscenza che prossimamente andrà a fare un sopralluogo nel porto di Livorno una delegazione della Commissione CEE formata da soli membri non italiani che potrebbe decidere, visto che le sorti di tutti i settori economici, sociali, produttivi e finanziari del nostro paese vengono decise dalla Comunità europea, che il porto di Livorno non ha o non potrebbe avere dalla CEE il «certificato» di idoneità per compiere tutte quelle attività fino ad oggi svolte;

se ci sia consapevolezza che una decisione nel senso sopracitato darebbe un colpo mortale non solo al porto di Livorno e all'economia del territorio ma anche all'occupazione.

(4-01650)

MEDURI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che da tempo è stato posto in essere un attacco frontale contro la linea ferroviaria ionica che collega Reggio Calabria con Taranto;

che si stanno disattivando stazioni che un tempo erano ritenute importanti e che tale politica priva la parte più debole della Calabria di numerosi posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che è stato, recentemente, disposto il «disarmo» e la chiusura del deposito personale viaggiante della importante stazione ferroviaria di Crotona accorpandolo alla stazione di Catanzaro Lido, tutto ciò con la perdita, a Crotona, di circa 100 posti di lavoro in una

realtà, come quella crotonese, che già soffre la crisi inarrestabile delle già rigogliose industrie e l'attacco della droga che miete vittime numerose nella propria realtà giovanile.

In definitiva, poichè, a quanto pare, la giustificazione addotta dalle Ferrovie dello Stato di tale decisione irresponsabile sta nel fatto che i depositi del personale viaggiante dovrebbero essere ubicati nelle città calabresi capoluoghi di provincia, l'interrogante, ricordando che la città di Crotona recentemente è stata elevata al ruolo di capoluogo di provincia, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire direttamente perchè venga bloccata sul nascere la cervelottica decisione assunta dalle Ferrovie dello Stato.

(4-01651)

ROCCHI. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i sistemi di rilevazione delle reazioni collettali e dell'efficacia protettiva dei vaccini risultano assolutamente inadeguati;

che questa inadeguatezza è già stata fatta notare da articoli scientifici e dal grave fatto che il vaccino «Pluserix» (contro rosolia, parotite e morbillo) sia stato ritirato in Italia, dopo che in Inghilterra si era verificata un'incidenza di meningite di 1 caso su 11.000;

che il sistema di rilevazione italiano è stato così poco sensibile da non rilevare nessuno dei casi attesi e molto probabilmente avvenuti;

che la scheda informativa di notifica di reazione indesiderata da vaccino viene di fatto compilata solo sulle vaccinazioni eseguite personalmente dai pediatri (peraltro poche) e non sulle vaccinazioni eseguite dagli organi delle USL;

che infatti in caso di malessere precoce o tardivo o di inefficacia delle vaccinazioni eseguite dalle USL sono i medici di base o i pediatri che vengono chiamati, ma questi non sono obbligati a notificare il fatto, mentre il medico vaccinatore che dovrebbe raccogliere i dati ne resta all'oscuro;

che il sistema suddetto non permette quindi la rilevazione di reazioni rare nè abbastanza frequenti come dimostrato per il «Pluserix»;

che è quindi scientificamente ed eticamente sconveniente proporre l'adozione di nuovi vaccini se non esiste un sistema di notifica sensibile dei probabili effetti collaterali;

che c'è stato un caso di epatite acuta in una bambina nata a Bassano del Grappa (Vicenza) nel 1992, provocata dalla estensione della obbligatorietà della vaccinazione per l'epatite B;

che la vaccinazione di massa, peraltro poco vantaggiosa in molte regioni dove la percentuale di portatori sani è sotto il 2 per cento, sta provocando una colpevole trascuratezza verso i gruppi ad alto rischio di contrarre l'epatite B;

che nel comune di Mussolente (Vicenza) per due volte due bambini sono stati prelevati dai carabinieri per essere vaccinati senza il consenso dei genitori; questo mentre il Comitato nazionale di bioetica afferma: «Qualsiasi trattamento terapeutico (o pratica diagnostica) deve essere preceduto da un'esplicita richiesta di consenso, dopo avere

informato il paziente sulla natura dell'atto medico, sui suoi obiettivi e sugli eventuali vantaggi o svantaggi»;

che questo tipo di azione, quindi, si configura come un trattamento sanitario obbligatorio senza reale necessità, in quanto non vi è pericolo nè per il paziente nè per gli altri;

che infatti che una piccola percentuale di soggetti non venga vaccinata non costituisce nessun rischio nel Veneto dove il 99,9 per cento della popolazione viene vaccinato, altrimenti a Napoli, dove non viene vaccinato il 30 per cento della popolazione e si vive in area ad alto degrado igienico e sanitario, dovrebbero scoppiare gravi epidemie mentre non risulta nessun caso;

che le vaccinazioni coatte stanno preoccupando la classe medica ed inoltre possono maldisporre anche il resto della popolazione che finora le ha ritenute giuste, con gravi ricadute sui richiami come per esempio quelli per il tetano o per l'epatite B, il cui vaccino protegge solo per 5 anni;

che una bambina di Bassano del Grappa rischia di essere, a 19 mesi, sottoposta a vaccinazione coatta pur avendo un'anamnesi nel ramo paterno di due decessi per broncheolite, una meningite e un caso di crisi convulsive ripetute (6 ricoveri), tutti accaduti a breve distanza dalle vaccinazioni, ragion per cui il ramo paterno è stato per prudenza esentato da ogni vaccinazione;

che l'attuale responsabile del settore igiene pubblica di Bassano del Grappa, dottor Fontana, ha rifiutato le perizie medico-legali del caso, fornite peraltro dal precedente ufficiale sanitario della stessa USL, che sconsigliavano la vaccinazione, commettendo un abuso d'autorità, ignorando il parere medico di una persona con maggiore competenza, seminando disorientamento e sfiducia fra gli utenti del Servizio sanitario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della sanità non intenda prendere provvedimenti urgenti che intervengano sulla inadeguatezza dei sistemi di rilevazione delle reazioni collaterali e sull'efficacia protettiva dei vaccini;

se non intenda occuparsi con più attenzione della vaccinazione dei gruppi ad alto rischio e di rendere facoltativa la vaccinazione di massa, che allo stato delle cose, è dimostrato, ha un rapporto costi/benefici sfavorevole;

quali provvedimenti intenda prendere per evitare di vaccinare soggetti con antecedenti di epatite in corso, controindicazione presente nel foglietto illustrativo del vaccino stesso; in tal caso l'unica soluzione sarebbe di praticare i test di funzionalità epatica a tutti coloro che vorranno sottoporsi alla vaccinazione;

quale sia il giudizio del Ministro di grazia e giustizia in merito al comportamento dei giudici del tribunale di Venezia che, a parere dell'interrogante, con troppa disinvoltura decretano l'affievolimento della patria potestà, provocando di fatto un trattamento sanitario obbligatorio invece che ricorrere, per le sempre più numerose famiglie che vengono colà giudicate, solo a una sanzione amministrativa che pure è prevista dalla legge.

ROVEDA. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la diffusione di film in videocassetta ha raggiunto livelli ragguardevoli ed interessa una notevole mole di consumatori;

che non sembra invece che si sia altrettanto diffusa la protezione del consumatore che non viene garantito sulla qualità del prodotto;

che i film oggetto di trasferimento in videocassetta sono quelli che una lunga e gloriosa produzione cinematografica ci ha lasciato a disposizione;

che i titoli delle videocassette sono quelli dei film da cui la cassetta deriva e quindi il consumatore si aspetta dal prodotto in videocassetta le stesse qualità del film originale in genere già conosciuto;

considerato:

che molti film, anzi la quasi totalità di quelli realizzati negli ultimi trent'anni, sono stati prodotti per essere proiettati su uno schermo di *standard dimensionale cinemascope*;

che la videocassetta viene per contro fruita su uno schermo di tipo televisivo che ha un altro *standard*;

che il passaggio dallo *standard cinemascope* a quello televisivo avviene, se in forma corretta, non usufruendo in quest'ultimo di due strisce orizzontali, una superiore ed una inferiore, in modo che lo schermo televisivo circoscriva lo *standard cinemascope*; in questo modo non si ha perdita di informazione in quanto tutto quello che conteneva il film originale è trasferito alla videocassetta;

che un altro modo di adattamento, purtroppo molto più seguito, ma molto peggiore, è quello di riportare in cassetta solo la finestra che si ottiene riportando lo *standard televisivo* sullo *standard cinemascope* a pari altezza invece che a pari larghezza;

che non si ottiene quindi più il trasferimento di tutta l'informazione dal film alla videocassetta ma solo una ridotta parte centrale;

che in queste condizioni col secondo modo di trasferimento non solo il prodotto ottenuto non è conforme per completezza, ma anche per effetti, in quanto tradisce l'intento del regista che ha prodotto la sua opera sotto lo *standard cinemascope* e quindi non video;

che questo secondo modo di trasferimento fornisce quindi un prodotto molto più scadente che nel primo caso;

che sull'involucro della videocassetta non è riportato il modo di trasferimento e quindi il consumatore potrà accorgersi del cattivo acquisto solo al momento della fruizione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia il parere dei Ministri in materia;

2) visto che non esistono motivi tecnici validi per questa pratica, se esistano cause giuridiche o legislative che impongano questa bassa qualità;

3) se non si ritenga opportuno:

a) prevedere che nel trasferimento il prodotto non venga squalificato;

b) prevedere che sia indicato sul contenitore chiaramente ed a caratteri sufficientemente grandi se il film è stato trasferito integralmente in durata ed in *standard cinemascope*.

(4-01653)

MOLINARI, MAISANO GRASSI, ROCCHI. – *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* – Premesso:

che il 10 giugno 1992 lungo la linea ferroviaria Chivasso-Aosta-Prè St. Didier, all'altezza del comune di Caluso, è avvenuto un incidente che è costato la vita a sei persone;

che questo tragico incidente ha riproposto drammaticamente all'attenzione della opinione pubblica e degli amministratori locali il tema della sicurezza sulla linea;

che la linea viene usata come «linea scuola» da parte del Genio ferrovieri;

che la linea, che registra un movimento giornaliero di circa 5.000 passeggeri, in continuo aumento, potrebbe soddisfare un potenziale traffico di passeggeri e merci molto maggiore se venissero raddoppiati i binari almeno tra Chivasso ed Ivrea, se fosse elettrificata l'intera tratta e se il servizio potesse svolgersi con quella regolarità che l'attuale gestione non garantisce;

che molti treni, infatti, vengono frequentemente sospesi (e sostituiti, con notevoli inconvenienti, da corse di autobus) poichè i militari del Genio ferrovieri vengono inviati in altri compartimenti per sostituire il personale ferroviario in sciopero;

che altre volte si sarebbe rischiato un incidente senza che ne sia stata data notizia;

che la minore sicurezza sulla linea non è dovuta solo alla minore esperienza e professionalità a parità di mansioni, dei genieri rispetto al personale dell'ente Ferrovie dello Stato, ma anche a cause strutturali;

che si ha motivo di ritenere che sulla linea non siano state installate tecnologie e strumentazioni in quanto incompatibili con la presenza del Genio ferrovieri e con il numero sicuramente elevato di militari impegnati sulla linea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire perchè sia avviato uno studio progettuale di ammodernamento della linea e perchè sia possibile installare tecnologie e strumentazioni (sistema CTC) in grado di assicurare un accettabile *standard* di sicurezza sulla linea;

se non si intenda intervenire perchè siano eliminate le sospensioni del servizio per l'utilizzo dei militari in altri compartimenti;

se i Ministri in indirizzo non intendano rivedere la convenzione tra Ministero della difesa ed ente Ferrovie dello Stato che scadrà il 30 aprile 1994.

(4-01654)

LONDEI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che lo stato della finanza pubblica ha richiesto anche conseguenti limitazioni al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

che tale situazione richiede, tanto più oggi, una distribuzione equa ed accurata delle risorse economiche disponibili;

che non sempre le erogazioni in parola sembrano aver tenuto conto delle oggettive carenze riscontrabili nelle scuole,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i parametri adottati corrispondano ad esigenze di trasparenza e siano volti a perseguire finalità di efficienza ed efficacia delle istituzioni scolastiche;

2) i criteri di erogazione dei contributi in conto capitale alle varie direzioni e da queste alle singole scuole adottati dal Ministero della pubblica istruzione nelle Marche e, specificatamente, nella provincia di Pesaro e Urbino.

(4-01655)

PERIN, MANFROI, ROVEDA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che grazie ad una intensa e martellante campagna pubblicitaria con lo slogan «Il metano ti dà una mano» e grazie ad una offerta a prezzi convenienti la società SNAM ha indotto molti imprenditori e utenti privati a sostenere ingenti spese per adattare i loro impianti all'uso di tale combustibile confidando in un recupero della spesa grazie all'economia di gestione;

che dopo poco tempo dal perfezionamento del contratto di fornitura il cliente ha dovuto accettare aumenti e adeguamenti decisi dal Governo con sovrapprezzi, dovuti a nuove disposizioni regionali (nel Veneto aumento di 50 lire/Nmc, in Lombardia di 30 lire/Nmc);

che l'aliquota IVA sui consumi del metano in Italia settentrionale è del 19 per cento e nel Mezzogiorno è del 9 per cento;

che la SNAM in questi giorni cerca di recuperare quote concesse nei contratti con clausole «prezzo promozionale per avviamento» pari a 40 lire/Nmc;

che mentre le aziende dell'Italia settentrionale vengono penalizzate con conguagli di prezzo retroattivo anche di 3 anni è di pubblico dominio che nel Mezzogiorno molte aziende by-passano i contatori di gas metano come già succede ed è successo con i contatori dell'energia elettrica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se sia regolare la richiesta di conguagli del prezzo con effetto retroattivo;

se sia ammissibile una diminuzione del potere calorifero del metano erogato mantenendo costante il prezzo concordato;

quale sia la quantità di gas immagazzinato nei pozzi in disuso e se sia consuetudine pompare aria nella rete di distribuzione al fine di mantenere una pressione costante in caso di scarso utilizzo, venendo così ad incidere sul prezzo;

se si ravvisino nel comportamento della SNAM responsabilità di ordine penale.

(4-01656)

FLORINO. - *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con interrogazioni 4-05501 e 4-06755 della X legislatura lo scrivente chiese ragguagli in ordine a gravi irregolarità commesse dalla SEPSA di Napoli, società concessionaria di pubblici servizi di trasporto, su molti aspetti societari ed in particolare per l'ennesima assunzione di personale (legge n. 482 del 1968) al di fuori delle graduatorie numeriche del collocamento;

che alle predette interrogazioni non fu data risposta dal Governo nella scorsa legislatura sebbene esse siano ancora attuali, come dimostra l'inchiesta della magistratura napoletana sul voto di scambio legato alle assunzioni di personale in molte aziende pubbliche e private napoletane;

che la SEPSA sempre a seguito di precedenti assunzioni irregolari e illegittime portate a conoscenza con altri atti ispettivi dall'interrogante veniva pesantemente sanzionata dall'ispettorato del lavoro di Napoli al pagamento di oltre lire 250.000.000 di multa per le accertate violazioni delle leggi sul lavoro e per i criteri clientelari adottati;

che in via informale il Ministero competente comunicava all'interrogante che il pretore di Napoli con sentenze nn. 3501 e 3502 del 1990 confermava le violazioni commesse riducendo leggermente le sanzioni dell'ispettorato del lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, per la parte di competenza, i Ministri in indirizzo abbiano disposto accertamenti per i fatti esposti nelle precedenti interrogazioni;

se l'ammenda comminata dall'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli e confermata in linea generale dall'autorità giudiziaria sia stata riscossa dall'amministrazione competente, con quali procedure e con quali estremi;

quali urgenti iniziative i Ministri intendano assumere per le irregolarità commesse nei confronti della SEPSA che, sempre per le assunzioni di personale, risulta recidiva nel violare norme e leggi, così come riportato anche nelle richiamate interrogazioni della precedente legislatura.

(4-01657)

DANIELI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica. - Premesso:

che è di dominio pubblico la notizia che da diversi giorni ormai i dipendenti dell'Azienda monopoli, con uno sciopero articolato, stanno provocando gravissimi disagi, impedendo di fatto il rifornimento di tabacchi alla grande maggioranza dei gestori di magazzino e dei tabaccai di tutta Italia;

che, stante il regime monopolistico, ciò significa impossibilità per le predette categorie di esercitare la propria attività, che in molti casi rappresenta la principale e maggioritaria fonte d'entrata;

che, inoltre, tale situazione favorisce il diffondersi del contrabbando dei tabacchi;

che, sempre vigendo il regime di monopolio, la situazione crea un danno all'erario dello Stato, tanto più rilevante se si ha riguardo alla situazione economica italiana;

che il Governo, autore del progetto di privatizzazione dell'Azienda *de qua*, contribuisce non poco ad alimentare il disagio, non fornendo ai sindacati i chiarimenti dagli stessi richiesti circa il futuro dei dipendenti nella fase di trasformazione dell'Azienda,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per eliminare il disagio nel settore.

(4-01658)

DANIELI. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.*

– Premesso:

che è in corso un'inchiesta della magistratura padovana su presunte tangenti pagate dall'attuale gerente dello storico Caffè Pedrocchi della città patavina per ottenere la gestione del pubblico esercizio;

che nel corso di indagini avviate dalla terza commissione consiliare, presieduta dal consigliere del Movimento sociale italiano Raffaele Zanon, sono emerse gravissime irregolarità in tutta la procedura riguardante l'assegnazione della gestione ed anche atti successivi inerenti tale esercizio pubblico;

che, nel conflitto nato tra il signor Galdiolo e l'amministrazione comunale, a rimetterci è proprio la gestione e la vitalità del Caffè Pedrocchi, cosa inaccettabile trattandosi di un bene di grande rilevanza culturale e storica non solo per Padova e per il Veneto ma per tutta la nostra nazione;

che è estremamente necessario rivitalizzare il Pedrocchi, anche e soprattutto sotto il profilo storico e artistico;

che, inoltre, l'amministrazione comunale di Padova è pesantemente compromessa a causa dell'arresto di due assessori e dell'incriminazione di altri due consiglieri comunali dell'attuale amministrazione, vicenda penale che delegittima l'amministrazione comunale nel suo complesso;

che, infine, è probabile che l'inchiesta avviata dalla magistratura sulla vicenda Pedrocchi porti a nuovi provvedimenti cautelari nei confronti di pubblici amministratori del comune di Padova,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga di procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Padova e se il Ministro per i beni culturali e ambientali non intenda attivare una procedura atta:

a) a verificare eventuali responsabilità nel danneggiamento dei locali occupati dal Caffè Pedrocchi;

b) a trasformare il bene Caffè Pedrocchi da demaniale comunale in demaniale statale e ciò al fine di sottrarre tale importantissimo bene alla incapacità gestionale degli amministratori comunali patavini.

(4-01659)

DANIELI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella scuola «Fratelli Bandiera» di Padova, frazione Terranegra, si è venuta a creare una concentrazione di immigrati extracomunitari di circa 250 persone (contrariamente a quanto consentito dalle autorità competenti, che avevano previsto un afflusso massimo di 60 persone);

che la struttura è inadatta a sopportare una così numerosa presenza di extracomunitari;

che, inoltre, detta alta concentrazione di extracomunitari sta provocando forti tensioni nella popolazione della frazione di Terranegra;

che le ripetute richieste di porre rimedio a tale situazione hanno trovato le autorità comunali locali, nonchè quelle di polizia, assolutamente inattive e incapaci di intervenire concretamente,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di evitare che la situazione degeneri in tempi brevi in episodi di estrema gravità.

(4-01660)

DANIELI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che gli uffici del registro oggi, ad un cittadino che sta acquistando un immobile da adibire a residenza familiare in un comune diverso da quello di residenza, al momento della richiesta chiedono che, prima di espletare le trascrizioni d'ufficio, il cittadino trasferisca la propria residenza nella nuova abitazione;

che ciò nella maggior parte dei casi non è ovviamente possibile (si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di chi non perfezioni il trasferimento in attesa del totale pagamento del prezzo convenuto per la compravendita);

che nel caso, appunto, che il cittadino non sia in grado di trasferire la propria residenza l'ufficio del registro pretende il pagamento della tassa piena;

che tale situazione presenta, a giudizio dell'interrogante, anche aspetti di anticostituzionalità, limitando di fatto la libertà di circolazione dei cittadini e violando il principio di uguaglianza;

che tale assurda pretesa ha portato diverse persone a proporre ricorsi alle competenti autorità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro delle finanze non intenda emanare con urgenza norme per un'interpretazione autentica della legge al fine di evitare disagi e situazioni incresciose ai cittadini.

(4-01661)

DANIELI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la legge n. 512 del 1982 aveva intelligentemente previsto, per i soggetti che avessero provveduto alla manutenzione, protezione o restauro di beni artistici (individuati dalla legge n. 1089 del 1939), sgravi fiscali;

che, ora, nella disperata ricerca di recuperare nuove entrate tributarie, dovrebbe venire al vaglio del Parlamento una riforma legislativa volta a ridurre la deducibilità delle spese sostenute per tali opere;

che ciò comporterebbe inevitabilmente una drastica riduzione degli interventi di recupero e restauro, con grave danno per il nostro meraviglioso patrimonio artistico e culturale;

che, inoltre, non è da trascurare l'aspetto occupazionale, in quanto è accertato che l'incentivazione delle opere di recupero ha favorito l'impiego di mano d'opera specializzata (nel solo Veneto i restauri hanno comportato 235.000 giornate lavorative nell'arco di tempo 1979-1990),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda adoperarsi affinché non venga stravolto il contenuto e non vengano vanificati i positivi effetti della legge n. 512 del 1982.

(4-01662)

PREIONI, SPERONI. – *Ai Ministri dell'ambiente, del turismo e dello spettacolo e della sanità.* – Premesso che è recentemente comparsa sui giornali la notizia che l'AGIP Petroli avrebbe concordato con la regione Piemonte l'indennizzo di lire 8.000.000.000 per servirsi ai fini di attività estrattive di terreni compresi e/o limitrofi al Parco del Ticino (in provincia di Novara), si chiede di conoscere:

a) se sia stato ben valutato l'impatto ambientale – sotto il profilo paesaggistico, estetico, ecologico, sanitario – che l'insediamento di impianti petroliferi comporta e se non vi sia un inopportuno sacrificio delle esigenze turistiche, di tutela territoriale, della salute a vantaggio di attività produttive tutto sommato di scarso rilievo;

b) se lo sfruttamento del sottosuolo non sia piuttosto il pretesto per far seguire poi lo sfruttamento per scopi produttivi ed abitativi del soprasuolo, con l'irrimediabile sacrificio di un'area ormai unica nel suo genere ed essenziale per la stessa salute umana.

(4-01663)

FRASCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che nell'udienza del 2 novembre 1992 del processo contro la Loggia P2 è emerso, sulla base dell'ordinanza di rinvio a giudizio, che gli aderenti alla Loggia di Gelli si associavano al fine di compiere atti diretti a modificare, alterando, con la loro interferenza, l'essenza o le regole di funzionamento dei poteri costitutivi dello Stato e la Costituzione dello stesso attraverso mezzi non consentiti;

considerato che, stando sempre all'ordinanza di rinvio a giudizio, tale associazione riusciva a procurarsi notizie che sarebbero dovute restare segrete nell'interesse dello Stato, per il conseguimento dei propri fini destinati a loschi affari e alla destabilizzazione dello Stato;

vista la notizia che l'Agenzia Italia ha trasmesso in rete nazionale alle 21,15 del 3 novembre 1992, notizia relativa ad una intervista rilasciata dall'ex parlamentare Pietro Buffone e contenuta nel libro «La Repubblica del Presidente» del giornalista Luigi Michele Perri, nella quale lo stesso Buffone, già membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Sifar e relatore sul riordino dei servizi di sicurezza, riconosce che Gelli diventò addirittura il «supervisore» dei servizi di sicurezza italiani sin dalla nomina di Vito Miceli alla testa degli stessi;

preso atto che lo stesso ex parlamentare della DC, convinto che la «la P2 era il fulcro di tutto», si dichiara disponibile ad essere sentito da un magistrato che ne ritenesse l'opportunità;

stante la gravità delle rivelazioni pubblicate nel libro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno acquisire il testo dell'intervista agli atti dei competenti uffici dello Stato con la duplice finalità di informare il Parlamento e di favorirne l'acquisizione nel processo in corso contro la Loggia P2, tutto questo per suprema istanza di verità.

(4-01664)

PERIN. – *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la linea ferroviaria Conegliano (Treviso)-Ponte nelle Alpi (Belluno) è considerata «ramo secco»;

che negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione progressiva delle corse quantificabile in un terzo come dai dati in elenco:

numero dei treni viaggiatori serventi la stazione di Vittorio Veneto nei periodi:

maggio	1985	-	settembre 1985	30
settembre	1985	-	maggio 1986	27
maggio	1986	-	settembre 1986	27
settembre	1986	-	maggio 1987	27
maggio	1987	-	settembre 1987	22
settembre	1987	-	maggio 1988	22
maggio	1988	-	settembre 1988	24
settembre	1988	-	maggio 1989	24
maggio	1989	-	settembre 1989	20
settembre	1989	-	maggio 1990	22
maggio	1990	-	settembre 1990	20
settembre	1990	-	maggio 1991	22
maggio	1991	-	settembre 1991	20
settembre	1991	-	maggio 1992	24
maggio	1992	-	settembre 1992	20;

che sono scarsi i collegamenti tra le province di Treviso e di Belluno anche per il fatto che l'autostrada che dovrebbe unire le due province termina a Vittorio Veneto;

che il dislivello e la natura montagnosa rendono insostituibile un collegamento ferroviario efficiente e sconsigliabile l'uso di altri mezzi di trasporto;

che per esigenze turistiche aventi caratteristiche prevalentemente invernali tale ferrovia costituisce un essenziale e insostituibile supporto logistico collegando note località turistiche quali Cortina, Valzoldana, Comelico, eccetera;

che la strada statale Alemagna è notoriamente pericolosa e intasata e tale da sconsigliare incrementi di traffico di qualsiasi tipo;

che nella zona di Conegliano - Vittorio Veneto - Pieve di Soligo e la provincia di Belluno è quasi inutilizzabile il servizio del telefono portatile per scarsa ricezione del segnale;

che i dati in elenco dimostrano un considerevole incremento dell'uso della ferrovia:

biglietti venduti				introiti biglietti
35.121	II	trimestre	1989	440.683.500
35.631	I	trimestre	1990	435.205.500
40.914	II	semestre	1990	526.805.900
39.929	I	semestre	1991	526.686.100
39.015	II	semestre	1991	579.629.400
39.163	I	semestre	1992	641.217.500;

che la stazione di Vittorio Veneto ha un bacino d'utenza di 60.000 persone;

che dopo le ore 18.52 non esistono collegamenti pubblici di qualsiasi natura tra Vittorio Veneto e il bellunese,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda potenziare i collegamenti ferroviari tra le due province;

se il Governo intenda pubblicizzare l'opportunità di tale servizio;

se il Governo intenda ripristinare un servizio adeguato che per quanto esposto pare opportuno.

(4-01665)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i giornali diedero notizia di un furto nell'abitazione del senatore Mino Martinazzoli in Brescia;

che lo stesso senatore ha più volte dichiarato che si trattava di un normale furto e che non era stato trafugato materiale inerente alla propria attività politica;

che fonti solitamente bene informate comunicavano che durante la stessa notte nella città di Brescia erano avvenute altre azioni contro il patrimonio in abitazioni civili,

si chiede di conoscere:

per quali motivi sia stato predisposto all'abitazione del senatore Martinazzoli, che già godeva delle scorte in uomini ed automezzi di servizio a tutela della propria incolumità, un ulteriore servizio di sorveglianza continuativo (24 ore su 24), per di più togliendo uomini e mezzi a caserme di carabinieri (in particolare quella di Castenedolo) che si sono viste così nell'impossibilità di esperire alle normali funzioni di vigilanza e prevenzione dei crimini sul proprio territorio di competenza;

se, nel rispetto della Costituzione italiana che garantisce l'uguaglianza tra i cittadini, il Ministero abbia provveduto o ritenga di provvedere, come nel caso del senatore Martinazzoli, a vigilare le abitazioni visitate dai malfattori nella stessa notte ed in caso contrario il perchè.

(4-01666)

VOZZI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere:

i motivi della sospensione dei lavori per il completamento della strada di fondovalle «Saurina» nel comune di Corleto Perticara (Potenza) operata dalla ditta concessionaria;

la situazione dei finanziamenti relativi all'opera pubblica in oggetto, con particolare riferimento alla ipotesi, ventilata in alcuni ambienti, che tali risorse finanziarie siano state parzialmente revocate;

i tempi previsti di realizzazione della strada in oggetto che, dopo decenni, offrirà alle popolazioni limitrofe un'occasione per interrompere l'attuale situazione di isolamento ed emarginazione socio-economica.

(4-01667)

STEFANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a Statte (Taranto), borgata assai popolosa e di grande tradizione storica e culturale, dal 1987 ad oggi sono state fatte esplodere presso esercizi commerciali, sedi di associazioni e civili abitazioni circa settanta bombe e che la borgata di Statte ed i suoi cittadini appaiono sempre più abbandonati al loro destino, proprio nel momento in cui si sta procedendo finalmente alla realizzazione dell'autonomia;

in considerazione del fatto che le forze dell'ordine sono particolarmente impegnate a Taranto in questo periodo a mantenere l'ordine

pubblico durante le ormai quotidiane manifestazioni di protesta sociale, per non vanificare le precedenti brillanti operazioni di polizia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rafforzare numericamente le forze dell'ordine a Taranto e provincia ed accelerare l'iter per la realizzazione della caserma dei carabinieri a Statte che è diventata oramai improcrastinabile.

(4-01668)

STEFÀNO. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che un'indagine svolta dalla camera di commercio di Taranto ha confermato la perplessità della Raccomar, Associazione agenti raccomandatori marittimi della Puglia, in quanto le tariffe per i compensi per servizi di sanità marittima nel porto di Taranto, così come applicate dall'ufficio di sanità marittima, risultano non conformi ai criteri previsti dal decreto ministeriale del 14 febbraio 1991;

che, infatti, l'applicazione della tariffa per «fuori orario» (lire 100.0000) a tutte le prestazioni rese dopo le ore 14, l'applicazione della tariffa per «fuori circuito doganale» (lire 200.000) a tutte le prestazioni rese fuori della sede dell'ufficio e il cumulo delle suddette tariffe con quelle previste dalle tabelle per ciascuna specifica prestazione sono discutibili,

si chiede di sapere se, per il rispetto delle norme come negli altri scali nazionali e per opportuno adeguamento alla normativa CEE (ed in coincidenza con gli orari dei servizi doganali), non si ritenga che le unità sanitarie di frontiera debbano assicurare un orario normale di ufficio di almeno dieci ore giornaliere; il circuito doganale comprende non già il ristretto ambito di sanità marittima, ma l'intero comprensorio portuale, le tariffe per «fuori orario e fuori circuito doganale» non vanno applicate a tutte le voci del tariffario previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, ma soltanto alle prestazioni relative a «visite mediche e vaccinazioni» di cui all'allegato n. 1 del provvedimento ministeriale.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere sulla questione dei compensi per servizi di sanità marittima nel porto di Taranto, oltre che per la corretta applicazione del suddetto decreto ministeriale sulle tariffe, ma anche per evitare differenze che certamente influiscono negativamente sulla competitività dello scalo portuale tarantino.

(4-01669)

LIBERATORI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.* - Premesso:

che la Cooperativa agricola valdarnese, con 60 dipendenti, sollecita dal 1989 l'Enel a rinnovare la convenzione per l'affitto dei terreni su cui esistevano le cave di lignite che hanno alimentato la centrale di Cavriglia (Arezzo) e, nonostante ripetute richieste, a tutt'oggi non si è pervenuti a nessuna decisione;

che questo stato di incertezza impedisce una pianificazione pluriennale delle attività, in particolare degli investimenti, con ciò

producendo effetti negativi nei bilanci e mettendo addirittura in pericolo la stessa vita della cooperativa;

tenuto conto:

che tale azienda è da tutelare sia per i posti di lavoro che per quanto ha fatto in questi anni e per quanto si propone di fare con progetti lungimiranti che ottengono l'apprezzamento delle popolazioni interessate;

che la realtà operativa dell'Agricola Valdarno non è misurata esclusivamente sulla base delle scelte e dei risultati ottenuti dal punto di vista produttivo, ma anche come azienda che ha operato e continua ad operare in una situazione socioambientale di grande interesse per tutta la comunità valdarnese;

che l'area mineraria dismessa dall'Enel in affitto alla cooperativa era e resta (nelle porzioni non sottoposte ad alcun tipo di intervento) una sorta di mina vagante dal punto di vista idrogeologico e del rispetto del territorio;

che aver operato una serie programmata di interventi che ne hanno ricomposto l'assetto, ricreato la stabilità, recuperato la produttività, salvaguardato il valore paesaggistico significa aver svolto una funzione di evidente interesse collettivo;

che gli effetti di tali attività hanno un positivo riscontro nella coltivazione di ampie superfici altrimenti destinate all'abbandono e nella sistemazione dei terreni in modo da prevenire i danni derivanti dalle alluvioni, opera quanto mai apprezzata in questi giorni di maltempo nelle nostre zone,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi dei ritardi e quando si arriverà, se sarà possibile, al rinnovo dei contratti di affitto.

(4-01670)

PINNA, CHERCHI. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali. - Premesso:

che la prospettata soppressione da parte della direzione generale della RAI dei centri di programmazione radiofonica e televisiva delle sedi della Sardegna e della Sicilia appare ingiustificata sotto ogni profilo;

che tale decisione, ove mantenuta, risulta infatti rafforzativa dell'orientamento accentratore in materia di informazione radio-televisiva che già ha caratterizzato sia il Governo in sede di approvazione della «legge Mammi» del 1990 sia l'azienda nel rapporto con le sedi regionali;

che un simile orientamento, oltre a mortificare la specificità etnica, storica e culturale delle regioni, in particolare di quelle a statuto speciale, si rivela in contrasto con i nuovi orientamenti culturali e politici che puntano a riconoscere alle realtà regionali un rilievo del tutto nuovo sul terreno istituzionale e necessariamente su quello dell'informazione;

che appaiono inaccettabili eventuali motivazioni di ordine finanziario, specie se si considera la esiguità delle risorse destinate ai centri regionali raffrontate ai contratti miliardari stipulati dalla RAI in

cambio di programmi spesso mediocri, nè è pensabile che ogni risorsa possa essere sacrificata al primato dell'*audience* in campo nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di impedire l'ulteriore depauperamento della produzione radiofonica e televisiva nelle regioni citate e in ogni caso se si intenda mantenere nell'ambito regionale gli spazi orari attualmente assegnati e come si proponga di utilizzare e valorizzare le professionalità disponibili.

(4-01671)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00310, dei senatori Molinari e Maisano Grassi, e 3-00311, dei senatori Gangi e Agnelli Arduino, sulla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-01644, dei senatori Ranieri ed altri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.

